

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 25 febbraio 1998. — Presidenza del Presidente, Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, senatore Umberto Carpi.

La seduta inizia alle ore 13,40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che il senatore Armin Pinggera è entrato a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Mario Rigo, dimissionario, e rivolge il benvenuto al nuovo collega.

Parere su atti del Governo

Seguito dell'esame e votazione dello schema di decreto legislativo concernente la riforma della disciplina in materia di commercio, in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI informa che sono pervenuti numerosi emendamenti allo schema di parere predisposto dal relatore, i quali sono stati posti a disposizione dei componenti

la Commissione, e saranno pubblicati in allegati ai resoconti della seduta odierna.

Il deputato Antonio MAZZOCCHI, intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali e in corso d'esame uno schema di parere sul medesimo decreto legislativo, e si domanda se questa Commissione, che non può non prenderne conoscenza, non debba organizzare i propri lavori in modo da valutare le possibili interazioni tra i due testi.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, nel sottolineare che su quanto richiesto dal deputato Mazzocchi non si riscontrano precedenti, ritiene che i due pareri, attribuibili ad organi parlamentari differenti, dovrebbero conservare la loro autonomia, anche se è auspicabile una loro compatibilità. Il testo predisposto dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali sarà ovviamente portato subito alla conoscenza della Commissione.

Rispondendo quindi ad un ulteriore intervento del deputato Antonio MAZZOCCHI, il quale ricorda che è previsto nei prossimi giorni un importante convegno politico che interessa il Gruppo di Alleanza nazionale, il Presidente CERULLI IRELLI ritiene che la Commissione

possa continuare i propri lavori, compatibilmente con gli impegni delle due Assemblee, nella giornata di oggi ed in quella di domani. Il termine per l'espressione del parere scade difatti il 2 marzo prossimo.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio, l'industria e l'artigianato, senatore Umberto CARPI, fa presente che il Governo si rimetterà alle decisioni della Commissione sulle questioni sollevate dal deputato Mazzocchi. Sottolinea peraltro che, per quanto ha potuto constatare, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha esplicitamente curato che il proprio parere restasse nel suo specifico ambito di competenza.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, nessuno chiedendo di intervenire sul complesso delle proposte di modifica presentate al parere del relatore, passa all'esame di ciascuna di esse.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti 1, 2, 3, 6, 12, 13, 14 Garra, 30 D'Alì ed altri, 40 Gubert; invita i presentatori degli emendamenti 7, 22 Gubert, 9 Fratini, 37, 49 Wilde e Stucchi, 50 Bonato, a ritirarli; si rimette alla Commissione per quanto concerne l'emendamento n. 5 Lubrano di Ricco; propone l'accantonamento degli emendamenti 10, 16, 18, 27, 28 Gubert, 15 Stucchi ed altri, 17, 19, 48 Bonato 23 Mazzocchi ed altri, 29 D'Alì ed altri, 31 Coviello e Giaretta, 32, 39 Duva, 34 Garra, 35, 36 Lubrano di Ricco, 42 Li Calzi. L'emendamento n. 24 Wilde e Stucchi deve considerarsi assorbito nella proposta di parere; per quanto riguarda l'emendamento n. 38 Lubrano di Ricco, fa presente di accoglierne la prima parte, corrispondente ai primi due capoversi, e di esprimere parere contrario sul secondo e terzo capoverso. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti n. 4, 41 Garra; 5 Lubrano di Ricco, riservandosene tuttavia la riformulazione; 8 e 11 Caveri; 20 Garra e 21 Gubert, riservandosi tuttavia una riformulazione che ne accorpi i

contenuti; 25 Garra, riservandosi la riformulazione; 26 Giaretta e Coviello; 33 Duva, riservandosene la riformulazione nel senso di sostituire la parola « programmano » con le parole « provvedano a definire gli indirizzi »; 43 Tapparo, riservandosene la riformulazione; 44 Coviello ed altri; 47 Bonato.

Intervenendo specificamente sull'emendamento n. 7, il senatore Renzo GUBERT chiarisce che esso ha lo scopo di evitare che attraverso il decreto legislativo in esame si realizzi una grande riforma organica economica e sociale, ad opera di un provvedimento che oltretutto risulta da criteri di delega alquanto incerti.

Il senatore Armin PINGGERA fa presente che le perplessità manifestate dal collega Gubert possono trovare soluzione attraverso l'accoglimento del successivo emendamento n. 8, al quale dichiara il suo appoggio.

Dopo che il deputato Paola MANZINI, *relatore*, ha fatto presente che il punto che si intenderebbe modificare con l'emendamento n. 7 risulta la trasposizione letterale di un documento approvato dalla Conferenza Stato Regioni, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rappresenta l'opportunità di ritirare gli emendamenti n. 6 e 7, vertenti su analoga materia, e di accogliere l'emendamento n. 8; il deputato Luciano CAVERI illustra il proprio emendamento n. 8.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE ritiene che l'accoglimento dell'emendamento n. 8 comporti comunque l'eliminazione di ogni riferimento a possibili riforme economiche e sociali realizzate per mezzo del decreto, così venendo incontro alla legittima esigenza di riconoscere le autonomie territoriali. Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, concorda.

Dopo che il senatore Armin PINGGERA ha dubitato della conformità a costituzione dell'emendamento n. 9, il senatore Antonio D'ALÌ ritiene che esso

possa essere ritirato, purché risulti comunque l'intento della Commissione di chiedere il rispetto, in sede di parere, delle competenze primarie delle regioni a statuto speciale.

Dopo che il senatore Renzo GUBERT ha illustrato il proprio emendamento n. 10, il senatore Armin PINGGERA sottolinea che la normativa cui esso fa riferimento non è applicabile nelle province autonome di Trento e Bolzano, e propone che dal testo sia eliminato il riferimento ad esse, precisando che tale difficoltà si pone solo in riferimento a questo emendamento, in quanto la non applicabilità si riferisce solo alla fase dell'adeguamento della normativa esistente.

Dopo che il Senatore Renzo GUBERT, intervenendo sull'emendamento n. 11 Caveri, ha ritenuto incongrua la formulazione limitata alle « opere d'arte », il deputato Luciano CAVERI precisa che la soppressione dell'obbligo di iscrizione al Registro degli esercenti il commercio (REC) impone la salvaguardia della possibilità di esporre e vendere i prodotti artigianali ed artistici nelle fiere. Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI propone allora una riformulazione consistente nell'introduzione delle parole « d'arte e di ingegno ».

Dopo che il deputato Paola MANZINI, *relatore*, ha chiarito le ragioni, di carattere formale, della sua contrarietà all'emendamento n. 12 Garra, il deputato Giacomo GARRA lo illustra.

Dopo che il deputato Paola MANZINI, *relatore*, ha chiesto al presentatore dell'emendamento n. 15 di precisare l'estensione della « liberatoria » ivi menzionata, facendo presente che altri emendamenti sembrano voler conseguire risultati contrastanti, il deputato Giacomo STUCCHI precisa che le attività di erboristeria dovrebbero risultare comprese tra le attività commerciali.

Il senatore Renzo GUBERT, intervenendo specificamente sul proprio emendamento n. 16, rappresenta l'opportunità che sia chiarito se il testo del decreto delegato si riferisce alla superficie di vendita ovvero, come è auspicabile, alla superficie totale degli esercizi commerciali. Riferendosi poi all'emendamento n. 21, rappresenta l'opportunità che la « liberatoria » valga per i raccoglitori che vendono al pubblico i prodotti da essi raccolti anche al di fuori dell'esercizio di usi civici.

Il deputato Antonio MAZZOCCHI nota a tale ultimo proposito che non sempre i « raccoglitori » hanno effettivamente raccolto i prodotti che vendono nel rispetto della normativa che li legittima, e questo crea contrasti con i commercianti.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO, illustrando il proprio emendamento n. 35, nota che lo schema di decreto non distingue sufficientemente i singoli reati per i quali è opportuno il divieto temporaneo di esercitare attività commerciali; si realizza una impropria generalizzazione che coinvolge i responsabili di reati non direttamente attinenti al commercio, e questo potrebbe precludere senza una reale necessità il reinserimento sociale di persone che hanno scontato la pena loro inflitta.

Dopo che il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ha sollecitato particolare attenzione su tale aspetto, il deputato Antonio MAZZOCCHI nota che il legislatore delegato sembra essersi ispirato alla tutela dell'onorabilità di chi svolge attività commerciali: questo tuttavia pone effettivamente i problemi cui faceva riferimento il presentatore dell'emendamento.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, intervenendo specificamente sull'emendamento n. 39, motiva la contrarietà già espressa considerando che gli indirizzi che la regione deve formulare nei confronti dei comuni, per l'insediamento delle strut-

ture commerciali, siano erroneamente limitati alle grandi strutture.

Il senatore Antonio DUVA fa presente in proposito che l'indicazione del decreto può comportare irrigidimenti procedurali, dal momento che non è scontato che gli indirizzi delle regioni siano riferiti esclusivamente ad obiettivi di carattere generale. Il termine di un anno che è assegnato per provvedere su una materia così delicata risulta senz'altro ristretto, e consiglia di consentire, in una prima fase, di limitare l'attività programmatoria alle sole grandi strutture commerciali.

Dopo che il senatore Antonio D'ALÌ ha manifestato consenso con le opinioni del collega Duva, il deputato Giacomo GARRA propone di adottare una formulazione che lasci liberi gli enti locali di valutare caso per caso se la differenziazione tra le grandi strutture sia o meno necessaria, ed il senatore Romualdo COVIELLO propone un'altra formulazione intesa a conseguire il medesimo risultato.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, insiste nella richiesta di ritiro dell'emendamento, tenendo conto che le regioni non possono, in base allo schema di decreto proposto, pervenire ad indicare ipotesi localizzative specifiche, dovendosi piuttosto limitare ad indicare obiettivi di carattere generale. Non sarebbe peraltro contraria a riformulazioni analoghe a quelle ora suggerite.

Dopo che il deputato Franco BONATO si è dichiarato d'accordo con il relatore, il senatore Antonio DUVA ribadisce che le difficoltà sono date dalla ristretta dimensione temporale entro la quale gli enti locali devono pervenire alle indicazioni richieste, ed il senatore Renzo GUBERT manifesta perplessità su tale scansione temporale. Il senatore Gianni NIEDDU fa in proposito presente che i piani comunali di attuazione delle norme urbanistiche oggetto dell'emendamento in esame dovrebbero comunque poter essere emanati successivamente.

Il senatore Renzo GUBERT, illustrando specificamente il proprio emendamento n. 40, sottolinea il rischio che il testo proposto dal Governo crei condizioni di disparità tra singole amministrazioni comunali, ed il deputato Paola MANZINI, *relatore*, obietta che il testo dell'emendamento potrebbe essere interpretato come un inopportuno obbligo di localizzare gli esercizi « di vicinato » nella programmazione urbanistica.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, illustrando specificamente il suo emendamento n. 43, sottolinea la necessità di fare in modo che le regioni possano tener conto anche delle esigenze dei centri minori.

Dopo che il senatore Renzo GUBERT ha illustrato l'emendamento n. 50 Bonato, il deputato Paola MANZINI, *relatore*, precisa che non tutti i piani cui l'emendamento potrebbe riferirsi sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale.

La Commissione respinge quindi, dopo che il senatore Massimo WILDE ha insistito per la votazione, l'emendamento n. 37. Approva gli emendamenti n. 4 Garra, 5 Lubrano di Ricco, con la riformulazione che sarà stesa dal relatore, 8 Caveri, 11 Caveri, 20 e 21, presentati rispettivamente dal deputato Garra e dal senatore Gubert, riformulati in un'unica espressione; 25 Garra, riformulato nel senso di fare riferimento al punto del parere, e nel senso di invitare alla riformulazione, anziché allo stralcio, della lettera *d*); 26 Giaretta, 33 Duva, con la riformulazione indicata in precedenza; 38 Lubrano di Ricco, limitatamente alla prima parte come indicato in precedenza; 41 Garra; 43 Tapparo, riformulato nel senso di sostituire la parola « anche » con « tenendo principalmente conto »; 44 Coviello; 47 Boriato. Essi saranno pertanto assorbiti nel testo del parere del relatore. Restano accantonati gli emendamenti n. 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 42, 48, 50. Risultano ritirati dai presentatori gli

emendamenti n. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 22, 39, 40, 49.

Il deputato Giacomo GARRA preannuncia il ritiro dei propri emendamenti nn. 57-ter, 93, 138 e 147.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame in titolo.

La seduta termina alle 15,20.

Mercoledì 25 febbraio 1998. — Presidenza del Presidente, Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, senatore Umberto Carpi.

La seduta inizia alle ore 21,10.

Parere su atti del Governo

Schema di decreto legislativo concernente la riforma della disciplina in materia di commercio, in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che la Commissione aveva sospeso l'esame delle modifiche all'emendamento Bonato 50. Passa quindi all'emendamento Gubert 51.

Il senatore Renzo GUBERT, illustrando l'emendamento osserva che il termine previsto dallo schema di decreto in 180 giorni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici a suo avviso è troppo breve. Pertanto propone quello di 18 mesi.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, preliminarmente dichiara che al suo parere dovrà essere inserito l'inciso che fa riferimento a tutti gli strumenti urbani-

stici generali ed attuativi. Precisa comunque che, per quanto riguarda le localizzazioni commerciali, l'ente preposto non deve certo adottare una variante di piano regolatore, ma deve esclusivamente individuare una nuova localizzazione. Concorda con l'opinione del collega Gubert circa la ristrettezza del termine di 180 giorni che comunque deve essere inteso come termine ordinatorio e non perentorio, del resto però elevarlo a 18 mesi lo ritiene eccessivo. Pertanto invita il presentatore a riformulare l'emendamento, che eventualmente sarebbe accolto, nel senso di prevedere, all'articolo 6, comma 6, dello schema di decreto, un termine più lungo al fine di consentire agli enti preposti di adottare i necessari strumenti urbanistici.

Il senatore Renzo GUBERT accoglie la proposta del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Gubert 51, come riformulato e passa all'emendamento Gubert 52.

Il senatore Renzo GUBERT ritira il suo emendamento 52.

La Commissione passa all'emendamento d'Alì 53.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, ritiene tale emendamento assorbito dalla riformulazione del punto 6 del proprio parere laddove si dice appunto che la lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 dovrà essere riscritto.

Il senatore Antonio d'ALÌ lo ritira.

La Commissione passa all'emendamento Duva 54.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, invita il presentatore a ritirarlo in quanto è già prevista la contestualità dell'autorizzazione all'avvio della vendita e della concessione edilizia. Per la stessa ragione invita il collega Duva a ritirare l'emendamento 55.

Il senatore Antonio DUVA ritira gli emendamenti 54 e 55.

La Commissione accantona gli emendamenti Wilde 56, Mazzocchi 57 e Garra 57-bis.

Il deputato Giacomo GARRA ritira l'emendamento 57-ter.

La Commissione accantona gli emendamenti Li Calzi 58, Bonato 59 e Lubrano di Ricco 60. Favorevole il relatore, approva l'emendamento Gubert 61. Accantona quindi l'emendamento Gubert 62 e passa all'emendamento Gubert 63.

Il senatore Renzo GUBERT illustra l'emendamento sottolineando come sia necessario che anche per quanto riguarda le procedure di autorizzazione all'apertura degli esercizi sia rispettato il concetto di « esercizio di vicinato ».

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 63 e, contrario il relatore, respinge altresì l'emendamento Gubert 65. Sono accantonati gli emendamenti Gubert 64, Pistelli 66, Giaretta 67 e d'Alì 69.

Il deputato Giacomo GARRA ritira i suoi emendamenti 68 e 70.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Garra 71 in quanto è ricompreso nel punto 10 del suo parere.

Il deputato Garra ritira l'emendamento 71 ed illustra l'emendamento Gubert 72.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, comprende le ragioni del presentatore, tuttavia deve rilevare che tale formulazione prevede che per tutti i tipi di esercizio sia necessaria la redazione di una valutazione di impatto sociale ed ambientale con un notevole aggravio burocratico soprattutto per quanto riguarda

i piccoli esercenti. Rileva peraltro che le valutazioni cui fa riferimento il collega Gubert sono comunque effettuate dalla pubblica amministrazione per il complesso delle localizzazioni. Per tali ragioni invita il presentatore al ritiro.

La Commissione accantona l'emendamento Gubert 72.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Gubert 73 in quanto l'obbligo di indicare la superficie di vendita è già prevista nel punto 8 del parere, mentre non ritiene opportuno prevedere l'obbligo anche per la dichiarazione della superficie totale.

Il senatore Renzo GUBERT ritira l'emendamento 73.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, invita il presentatore a riformulare l'emendamento Lubrano di Ricco 74 nel senso di prevedere che all'articolo 7, comma 3, lettera *b*), del decreto siano previste anche le norme urbanistiche, nonché gli strumenti e gli standard. In tal caso l'inciso sarebbe aggiunto al punto 8 del parere.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO accoglie la proposta del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Lubrano di Ricco 74, come riformulato e passa all'esame dell'emendamento Mazzocchi 75.

Il deputato Antonio MAZZOCCHI lo illustra.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, concorda con tale emendamento purché sia chiaro che all'articolo 7, comma 4, dello schema di decreto sia previsto che l'utilizzo dei buoni pasto è consentito oltre che nei tradizionali esercizi di ristorazione anche in quelli alimentari, concetto che, a suo avviso, la formulazione dell'emendamento in esame non consenti-

rebbe. Pertanto accoglie l'emendamento purché l'inciso « impianti o attrezzature finalizzati al consumo sul posto dei prodotti acquistati » sia modificato con il seguente: « impianti o attrezzature finalizzati alla somministrazione sul posto dei prodotti acquistati ».

Il deputato Antonio MAZZOCCHI concorda con il relatore e accetta di riformulare in tal senso il proprio emendamento.

La Commissione approva l'emendamento Mazzocchi 75, come riformulato e passa all'esame dell'emendamento Gubert 76.

La Commissione approva l'emendamento Gubert 76 su cui il relatore ha espresso parere favorevole e passa all'esame dell'emendamento Gubert 78.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, propone al deputato Gubert di fissare in 120 giorni il termine previsto all'articolo 8, comma 4, ritenendo che sia poco opportuno lasciare al comune la possibilità di stabilire il termine entro una fascia prestabilita come previsto nell'emendamento.

Il deputato Renzo GUBERT accoglie la proposta del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento Gubert 78 nella riformulazione del relatore e passa all'emendamento Garra 79.

Il deputato Giacomo GARRA ritira il suo emendamento 79.

Quanto agli emendamenti Garra 80 e d'Alì ed altri 81 risultano assorbiti nella riformulazione dell'emendamento Gubert 78 già approvata.

La Commissione passa all'esame dell'emendamento Mazzocchi ed altri 83.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, ritenendo già presente nella proposta di parere gran parte dell'emendamento, propone di inserirvi solo il riferimento ad esercizi operanti nello stesso comune da almeno 3 anni.

Il deputato Antonio MAZZOCCHI accoglie la proposta del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento Mazzocchi ed altri 83 nella riformulazione del relatore e passa all'esame dell'emendamento Lubrano di Ricco 84.

La Commissione approva l'emendamento Lubrano Di Ricco 84 nella riformulazione del relatore accolta dal firmatario e passa all'esame dell'emendamento d'Alì ed altri 85.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, accogliendo l'emendamento d'Alì ed altri 85 propone di aggiungere al punto 10 della proposta di parere, all'ultimo capoverso, dopo l'espressione « media e grande distribuzione » l'espressione « nell'ordine del 20 per cento ».

Il senatore Antonio d'ALÌ accoglie la proposta del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento d'Alì ed altri 85 come riformulato e passa all'esame dell'emendamento Bonato 86.

Il deputato Franco BONATO ritira il suo emendamento 86.

La Commissione approva l'emendamento Caveri 86 bis e passa all'esame dell'emendamento Gubert 87.

Il senatore Renzo GUBERT ritira il suo emendamento 87.

Quanto all'emendamento d'Alì ed altri 88 risulta assorbito nella riformulazione

dell'emendamento d'Alì ed altri 85 già approvata.

La Commissione approva l'emendamento Gubert 89 nella riformulazione del relatore accolta dal firmatario e passa all'esame dell'emendamento Garra 90.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Garra 90 nei seguenti termini « *prevedere la possibilità per il sindaco di coordinare con le associazioni di categoria, con le associazioni dei consumatori e con le organizzazioni sindacali, l'apertura dei negozi con quanto previsto all'articolo 36 della legge 142 del 1990* ».

Il deputato Giacomo Garra accoglie la proposta del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento Garra 90 come riformulato e accantona gli emendamenti Bonato 91 e Gubert 92.

Il deputato Giacomo Garra ritira il suo emendamento 93.

La Commissione accantona gli emendamenti d'Alì ed altri 94, Gubert 95 e Mazzocchi ed altri 96 e passa all'esame dell'emendamento Wilde ed altri 97.

Il senatore Massimo Wilde ritira il suo emendamento 97.

Il deputato Luciano CAVERI ritira il suo emendamento 97 bis.

Quanto all'emendamento Giarretta 98, la Commissione lo approva nella seguente riformulazione proposta dal relatore ed accolta dal firmatario: « *Si ritiene opportuno estendere alle lettere c) e d) dell'articolo 6, comma 3, la possibilità contenuta all'articolo 10 ritenendo opportuno portare a tre anni il periodo previsto* ». Risulta pertanto assorbito dalla seguente riformulazione l'emendamento Tapparo ed altri 99.

La Commissione approva l'emendamento Lubrano di Ricco 100 nella riformulazione proposta dal relatore ed accolta dal firmatario, dal seguente tenore: « *Occorre definire con più precisione il criterio di prevalente economia turistica* ».

La Commissione approva l'emendamento Tapparo 101 su cui il relatore ha espresso parere favorevole e passa all'emendamento Gubert 102.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 102.

Il deputato Franco BONATO ritira il suo emendamento 103.

Il deputato Antonio MAZZOCCHI illustra il suo emendamento 104.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere contrario in quanto ritiene opportuno garantire l'autonomia del sindaco.

La Commissione respinge l'emendamento Mazzocchi 104 e passa all'emendamento Lubrano di Ricco 105.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, accoglie il principio di tale emendamento ed invita il presentatore a riformularlo al fine di coordinarne il contenuto con il punto 14 del suo parere inserendo pertanto le parole « *prevedendo anche il riposto compensativo infrasettimanale* ».

La Commissione approva l'emendamento Lubrano di Ricco 105 e passa all'emendamento Coviello 106.

Il senatore Renzo GUBERT aggiunge la propria firma a tale emendamento.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere contrario.

La Commissione approva l'emendamento Coviello 106 e passa all'emendamento Gubert 107.

Il senatore Renzo GUBERT lo illustra.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 107.

Gli emendamenti d'Alì 108, Garra 109, Wilde 110 e Mazzocchi 111 sono assorbiti.

La Commissione passa all'emendamento Giaretta 112.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime avviso favorevole alla prima parte dell'emendamento purché dopo la parola « possibilità » siano aggiunte le seguenti « anche per periodi ». Per quanto riguarda invece l'inciso dalla parola « nonché » fino alla fine esso è già previsto nel punto 15 del suo parere.

Il senatore Renzo GUBERT è favorevole anche alla seconda parte dell'emendamento perché specifica meglio la delimitazione del periodo turistico.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, accoglie anche la seconda parte dell'emendamento.

La Commissione approva l'emendamento Giaretta 112. L'emendamento Gubert 113 è pertanto precluso.

Il senatore Renzo GUBERT illustra il suo emendamento 114 sostanzialmente identico agli emendamenti d'Alì 118, Garra 119 e Coviello 120 con i quali si chiede escludere la vendita di mobili dall'elenco di cui al comma 1, dell'articolo 13 del decreto, che prevede gli esercizi che possono essere autorizzati per l'apertura domenicale.

Il deputato Antonio MAZZOCCHI sollecita l'approvazione degli identici emen-

damenti in quanto ritiene che non sia giusto che le grandi reti di commercializzazione di mobili abbiano una deroga particolare rispetto ad altre categorie di esercizi.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti in quanto non condivide la considerazione del collega Mazzocchi. Ritiene infatti che i mobili siano un genere merceologico venduto non solo da alcune importanti reti commerciali, ma in gran parte e soprattutto da una notevole quantità di piccoli esercizi ove i consumatori si recano volentieri nelle giornate festive in quanto si tratta di acquisti di una certa importanza per le famiglie che devono essere pertanto meditati con tempo a disposizione, cosa che non può avvenire nei giorni feriali.

La Commissione respinge gli emendamenti Gubert 114, d'Alì 118, Garra 119 e Coviello 120.

Il presentatore ritira l'emendamento Gubert 115.

La Commissione passa agli identici emendamenti Lubrano di Ricco 116 e Gubert 117 che, dopo parere contrario del relatore, sono respinti.

La Commissione, dopo parere favorevole del relatore, approva l'emendamento Giaretta 121.

L'emendamento Mazzocchi 122 è precluso.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime avviso contrario sugli emendamenti Garra 123 e Mazzocchi 124, in quanto si tratta di esercizi chiusi al pubblico e quindi non sottoposti al regime ordinario.

Il deputato Antonio MAZZOCCHI sottolinea l'esigenza di evitare che spacci interni spesso organizzati in associazioni

private, assumano in realtà la funzione di esercizi pubblici. Pertanto insiste sull'opportunità che tali spacci interni non abbiano accesso alla pubblica via.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, modificando il proprio parere, esprime avviso favorevole all'emendamento Mazzocchi 124 purché dopo la parola « accesso » sia aggiunta la parola « diretto ».

L'emendamento Garra 123 è ritirato.

La Commissione approva l'emendamento Mazzocchi 124. Gli identici emendamenti Garra 125, d'Alì 126 e Gubert 127 sono ritirati.

I senatori GUBERT, DUVA e d'ALÌ e il deputato MAZZOCCHI dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento Pistelli 128.

La Commissione approva l'emendamento Pistelli 128 e, con il parere favorevole del relatore, approva l'emendamento Giaretta 129, passa quindi all'emendamento Giaretta 130.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere favorevole alla prima parte dell'emendamento, mentre il parere è contrario all'ultimo periodo in quanto ritiene troppo lungo il periodo di 90 giorni di sospensione dell'attività.

Il senatore Paolo GIARETTA ritira l'ultimo periodo dell'emendamento.

La Commissione approva quindi il primo periodo dell'emendamento Giaretta 130 e passa all'emendamento Duva 131.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, ricorda che la questione delle autorizzazioni è già stata prevista dal punto 7 del suo parere laddove si prevede la contemporaneità del rilascio della concessione edilizia e dell'autorizzazione commerciale.

Il senatore Antonio DUVA insiste per la votazione in quanto teme che un'even-

tuale inadempienza amministrativa nel rilascio, ad esempio, dei certificati sanitari o di agibilità, determinano un effetto negativo anche sugli altri procedimenti autorizzatori.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, concorda con le considerazioni del senatore Duva e accoglie l'emendamento che deve essere coordinato con il testo del punto 6.

La Commissione approva l'emendamento Duva 131 e, dopo parere favorevole del relatore, anche l'emendamento Giaretta 132.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere contrario all'emendamento Garra 133 in quanto non comprende per quale motivo si debba fare riferimento alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Gubert, la Commissione respinge l'emendamento Garra 133 e, dopo parere contrario del relatore, respinge anche l'emendamento Garra 134.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere favorevole all'emendamento Garra 135 purché il Governo definisca più puntualmente i requisiti professionali necessari nel periodo transitorio durante il quale è previsto soltanto il subentro nell'attività commerciale.

Favorevole il presentatore alla riformulazione, la Commissione approva l'emendamento Garra 135 nella nuova formulazione.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere contrario all'emendamento Garra 136 in quanto già oggi la normativa vigente prevede il silenzio assenso nel caso di inutile decorso del termine per le iscrizioni al REC. Non comprende quindi per quale motivo in questo caso si preveda invece il silenzio-diniego.

Il deputato Giacomo GARRA ritira l'emendamento 136 e, dopo parere contrario del relatore, l'emendamento Garra 137 e Garra 138.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, invita il presentatore a riformulare in termini più semplici l'emendamento Nieddu 139.

Il senatore Gianni NIEDDU, accogliendo l'invito del relatore, propone la seguente riformulazione del suo emendamento: « dopo il punto 18 aggiungere il seguente: « In materia di vendita mediante apparecchi automatici effettuata su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo assegnate in concessione, è necessario specificare che la medesima vendita è soggetta alle disposizioni concernenti l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio ».

La Commissione approva l'emendamento Nieddu 139 nella nuova formulazione. Accantona quindi l'emendamento Lubrano di Ricco 140.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, invita i presentatori a riformulare l'emendamento Tapparo 141 nel senso di espungere la parte relativa al marchio di qualità professionale, al fine di andare incontro alle esigenze emerse in seguito alla presentazione di emendamenti già accantonati relativi alla qualità professionale degli esercenti.

Concordi i presentatori, la Commissione approva l'emendamento Tapparo 141 nella nuova formulazione.

La Commissione approva l'emendamento Pistelli ed altri 142 nella riformulazione proposta dal relatore ed accolta dal firmatario.

La Commissione accantona l'emendamento Fontanini 143.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito del l'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 23,25.

ALLEGATI

**Schema di decreto legislativo concernente la riforma della disciplina
in materia di commercio, in attuazione della delega di cui all'articolo
4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE.

La Commissione

a) esaminato lo schema di decreto legislativo, trasmesso dal Governo in data 20 gennaio 1998, recante la riforma della disciplina in materia di Commercio;

b) visto che il Governo è stato delegato all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad emanare uno o più decreti legislativi per ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina in materia di commercio, in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della rete distributiva;

c) visto che lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo risponde in termini generali alle finalità previste dall'articolo 4, comma 4, lettera c);

d) visto il parere della Conferenza Unificata espresso in data 5 febbraio 1998;

e) considerato che l'attuale quadro normativo, che nel suo impianto generale conta quasi trenta anni, risulta inadeguato ad affrontare con efficacia i problemi di una rete distributiva che nel corso degli ultimi anni si è modificata sia in termini strutturali che in termini di riorganizzazione dell'impresa e di tecniche di gestione;

f) considerato che sono troppo limitati i poteri che l'attuale normativa attribuisce alle regioni e ai comuni ed è troppo parcellizzato il sistema delle di-

sposizioni, è divenuto improcrastinabile, ridefinire la distribuzione delle funzioni tra i vari livelli istituzionali per evitare il sovrapporsi di ruoli e iniziative e per rendere coerente l'assetto istituzionale proposto dalle leggi n. 59 e n. 127 del 1997;

g) considerato che in quest'ottica il decreto affida al potere centrale il ruolo della definizione dei principi di ordine generale e la funzione del controllo e del coordinamento sulla loro corretta applicazione, nonché agli enti locali competenze specifiche in merito alla emanazione delle disposizioni di carattere programmatico ed esecutivo in relazione alla situazione socio-economica e territoriale, congiungendole direttamente agli obiettivi della pianificazione territoriale ed urbanistica;

h) considerato che i consumatori, ai quali va garantita la massima attenzione, non potranno che trarre beneficio da una normativa che affida la regolamentazione agli interlocutori che, per ruolo e posizione, risultano più consapevoli delle realtà specifiche;

i) considerato che il Governo, interpretando le aspettative per una nuova normativa in grado di garantire l'efficacia delle scelte operate, ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge n. 59 del 1997, articolo 4, comma 4, lettera c), la quale consente un'operazione di riforma complessiva tale da garantire le condizioni per uno sviluppo equilibrato della rete

distributiva in grado di affrontare con efficacia le esigenze di un mercato in continua evoluzione, mantenendo ferma la garanzia della libera concorrenza e della tutela del consumatore e di armonizzare, ove possibile, la nostra disciplina a quella degli altri Paesi europei;

j) considerato che, correttamente, il decreto legislativo stabilisce precisi indirizzi in base ai quali le Regioni determinano i parametri per gli insediamenti della media e grande distribuzione, assoggettando la medesima ad autorizzazione e viceversa sostituendo al regime autorizzatorio per le piccole superfici la previa comunicazione di inizio attività secondo lo schema di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990;

k) considerato che l'impianto generale si propone quindi di ottenere gli obiettivi di efficienza e contenimento dei prezzi attraverso una presenza equilibrata delle diverse tipologie distributive (piccola - media - grande) prevedendo anche diversi strumenti di sostegno all'ammodernamento;

l) considerato che il testo in esame recepisce in larga parte le proposte elaborate in sede di X Commissione della Camera dei Deputati;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la richiesta di apportare le correzioni relative alle osservazioni di seguito elencate:

1) All'articolo 1 richiamare, tra gli obiettivi, quello relativo al contenimento dei prezzi;

2) Esplicitare all'articolo 1, comma 2, che le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad attuare i principi contenuti nel decreto legislativo sulla base di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;

3) Si ritiene inopportuno l'articolo 3 e se ne propone pertanto la soppressione;

4) Si propone di prevedere tra i requisiti di accesso, di cui all'articolo 5, l'espletamento dell'obbligo scolastico;

5) All'articolo 6, comma 1, lettera g), prevedere la partecipazione all'osservatorio delle rappresentanze dei consumatori e delle organizzazioni sindacali;

6) In merito al rapporto tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale, al fine di evitare che possa determinarsi il rilascio della prima e il conseguente impegno di risorse finanziarie senza la garanzia dell'ottenimento del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività, sarebbe opportuno inserire un meccanismo di contemporaneità o quanto meno di correlazione tra i due provvedimenti. A tal proposito appare insufficiente e lacunosa la formulazione contenuta all'articolo 6, comma 2, lettera d);

7) In relazione alla opportunità di diversificare l'impatto sulla rete distributiva degli esercizi sottoposti al meccanismo della liberalizzazione, occorrerebbe prevedere che nel periodo transitorio nei comuni con non meno di 10.000 abitanti sia soggetta a comunicazione l'apertura di esercizi di vicinato entro il limite di superficie di 150 mq. e nei comuni con più di 10.000 abitanti entro il limite dei 250 mq. A regime, alle regioni dovrebbe essere demandato il compito di individuare, tra i criteri generali che sono chiamate ad emanare, le aree del territorio alle quali applicare i medesimi criteri dimensionali. Quanto sopra andrebbe previsto anche in caso di apertura di medie strutture di vendita per le quali il regime transitorio potrebbe prevedere un limite di 1.500 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e di 2.500 mq. per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. A regime, rispetto a detto limite, un potere analogo alle regioni di individuazione delle zone alle quali applicarlo;

8) Nella comunicazione prevista dall'articolo 7 e nella domanda di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una me-

dia e di una grande struttura di vendita occorrerebbe indicare, oltre al settore merceologico e all'ubicazione del locale, la superficie di vendita dell'esercizio. Detto elemento è infatti fondamentale ai fini della valutazione della domanda da parte dell'organo comunale per gli esercizi soggetti ad autorizzazione e ai fini della conoscenza dell'entità dimensionale in caso di esercizi soggetti a comunicazione;

9) All'articolo 7 eliminare il comma 2 in quanto superato da norme successive a quelle citate;

10) Si rileva la necessità di consentire l'apertura di esercizi di media distribuzione attraverso accorpamento di due o più esercizi esistenti limitandone l'applicazione alla sola fase transitoria. Occorre precisare inoltre che l'accorpamento riguarda la somma delle superfici dei singoli esercizi accorpati intesa come la superficie massima prevista per gli esercizi di vicinato. A regime si ritiene opportuno siano le regioni a definire criteri e parametri per accorpamenti relativi all'apertura della media distribuzione e all'ampliamento della media e grande distribuzione in coerenza con il quadro programmatico dalla medesima definito;

11) All'articolo 9, comma 4, di attribuire alle regioni la competenza a definire le norme relative al procedimento autorizzatorio derivante dalla decisione della Conferenza dei servizi;

12) Occorre chiarire la portata normativa dell'articolo 10, comma 1, lettera c), specificando sia i criteri in base ai quali il comune possa subordinare gli effetti della comunicazione, sia definendo precisamente quali siano a loro volta gli effetti di detta subordinazione, se sospensivi, inibitivi, etc. Valuti il Governo se indicare nei criteri il riferimento ai piani di qualificazione della rete distributiva e del tessuto urbano;

13) Al fine di realizzare il monitoraggio dei mutamenti del sistema distributivo e di avere dati affidabili sulla consistenza della rete distributiva nelle

sue specifiche articolazioni sarebbe opportuno inserire una disposizione che preveda l'utilizzazione di una modulistica univoca sul territorio nazionale con l'indicazione degli elementi fondamentali relativi all'esercizio. Un successivo sistema di raccolta dei dati, preferibilmente automatizzato, potrebbe rappresentare un efficace supporto informatico e agevolare l'azione di analisi dell'entità e della efficienza della rete distributiva demandata agli osservatori regionali previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto;

14) All'articolo 11, comma 5, stabilire la possibilità per il sindaco di concordare con le associazioni dei commercianti, dei consumatori e le organizzazioni sindacali il calendario delle aperture festive entro il limite massimo di otto festività, anche differenziando le aperture nella zona del territorio comunale;

15) Precisare all'articolo 12, comma 3, la necessità per la regione di tenere in conto le proposte dei comuni;

16) All'articolo 13, comma 3, si ravvisa la necessità di prevedere direttamente in capo ai comuni il potere di autorizzare l'apertura di esercizi di vicinato in orario notturno;

17) Per quanto riguarda le disposizioni in materia di vendite straordinarie, si suggerisce l'eliminazione delle vendite promozionali dal comma 1, contenente le definizioni e la conseguente eliminazione del comma 4. L'inserimento delle medesime, infatti, in un sistema di regolamentazione a scala regionale, rischia di risolversi in una limitazione all'iniziativa imprenditoriale, in riferimento al necessario coordinamento sul piano sovregionale o nazionale delle offerte promozionali;

18) In materia di vendite effettuate presso il domicilio del consumatore, si ritiene eccessivamente limitante la disposizione che obbliga gli incaricati delle ditte al possesso dei requisiti professionali previsti per l'accesso all'attività di vendita dei prodotti alimentari. Trattandosi infatti nella totalità dei casi di vendita dei

prodotti preconfezionati non sussistono rischi di manipolazione o alterazione del prodotto e risulta garantita la tutela del consumatore;

19) In relazione alle disposizioni relative agli strumenti finanziari, si sottolinea l'esigenza di riequilibrare, in termini di stanziamenti, la disposizione dell'articolo 24, comma 6, con quella contenuta nell'articolo 25, comma 8, e di prevedere adeguati finanziamenti dei centri di Assistenza tecnica previsti dall'articolo 23 anche al fine di potenziare l'offerta dei servizi formativi agli operatori commerciali;

20) All'articolo 25, comma 3, precisare che si intendono solo le domande la cui istruttoria risulta completa alla data del 16 gennaio 1998, secondo attestazione del responsabile del procedimento;

21) Nelle disposizioni transitorie e finali, ai fini di maggiore chiarezza, si segnala la necessità di raccordare il contenuto della disposizione di cui all'articolo 25, comma 5, con quello dell'articolo 26, comma 2. Si rileva infatti che la disposizione dell'articolo 25 risulta più limitante rispetto a quella dell'articolo 26 nonostante siano ambedue preordinate al raggiungimento del medesimo fine;

22) Per quanto concerne le disposizioni in materia di esercizio dell'attività commerciale sulle aree pubbliche si ravvisa l'opportunità:

di inserire fra le sanzioni per le violazioni il provvedimento di confisca della merce e delle attrezzature il quale rappresenta un efficace strumento contro il fenomeno dell'abusivismo che caratterizza il settore;

di inserire una disposizione atta a garantire la possibilità da parte dell'autorità comunale di vietare o limitare l'esercizio nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;

23) Il potere sostitutivo previsto all'articolo 31 si intende applicato all'articolo 25, comma 3, solo esclusivamente in caso di inerzia delle Regioni e non anche in caso di adozione di provvedimenti di diniego;

24) Necessità di coordinare il disposto dell'articolo 31 con il comma 4 dell'articolo 25, prevedendo in caso di inerzia delle Regioni oltre i termini stabiliti per l'adozione delle misure di cui all'articolo 6 il potere in capo al Governo di regolamentare provvisoriamente la materia al fine di evitare un pericoloso vuoto normativo;

25) Si ritiene opportuno ribadire il divieto di vendita contestuale all'ingrosso e al dettaglio;

26) Appare indispensabile accompagnare la riforma della disciplina del commercio con una regolamentazione delle « vendite sottocosto », al fine di garantire le condizioni di una libera e leale concorrenza tra le imprese in ottemperanza ai principi costituzionali e comunitari. Valuti perciò il Governo l'opportunità di inserire nel testo in esame, una disciplina di divieto, che faccia proprie le proposte già all'esame del Parlamento, accertatane l'ammissibilità in base alla delega di cui all'articolo 4, comma 4, legge n. 59 del 1997. Detta disciplina, individuate come « vendite sottocosto », le cessioni di beni effettuate da imprese in posizione di preminenza sul mercato ad esse pertinente, ad un prezzo inferiore ai costi di acquisizione dei beni stessi, ne stabilisca il divieto in termini tali da assicurarne l'efficacia;

27) Per tutto ciò che attiene ai rapporti tra i diversi livelli istituzionali la Commissione richiama il parere della Conferenza Unificata, che condivide nelle sue grandi linee.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Nel preambolo inserire dopo la lettera G la seguente:

G-bis. Considerato, tra l'altro, che molti comuni hanno non solo redatto piani del commercio ed elaborato piani regolatori che hanno recepito quelle scelte che in tali comuni è necessario che le scelte operate continuino ad esplicitare la propria efficacia in attesa di eventuali revisioni dei piani.

1.

Garra.

Nel preambolo inserire dopo la lettera G la seguente:

G-bis. Considerato che, l'impostazione del decreto legislativo prevede la localizzazione specifica degli impianti commerciali anche di media dimensione già in sede di strumento urbanistico generale, con il corollario che per gli strumenti urbanistici attuativi resteranno ingessati e finiranno con il condizionare il rilascio delle concessioni edilizie e con il remorare, di conseguenza, quello delle licenze per le medie e grandi attività commerciali.

2.

Garra.

Nel preambolo alla lettera I) dopo le parole: considerato che il Governo e prima delle parole: le aspettative per una nuova normativa inserire la frase: pur avendo omissis di acquisire sulla normativa emananda i previ avvisi delle associazioni sindacali di categoria quali Confcommercio, Confesercenti, Ance ect, ha tuttavia tentato di interpretare.

3.

Garra.

Nel preambolo dopo la lettera I) inserire la seguente lettera:

I1) che nel caso dei lavori di questa Commissione hanno avuto luogo audizioni di soggetti qualificati quali i dirigenti di Confcommercio, delle Coop etc, i cui suggerimenti possono essere utilizzati per il definitivo varo del testo del decreto legislativo in esame.

4.

Garra.

Modificare il punto 1) richiamando, tra gli obiettivi, oltre il contenimento dei prezzi, la salvaguardia e la riqualificazione dei centri storici e delle periferie urbane degradate.

5.

Lubrano di Ricco.

Dopo il punto 1) inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1 sopprimere il comma 2.

6.

Garra.

Sostituire il punto 2) con il seguente: sia soppresso il comma 2 dell'articolo 1.

7.

Gubert.

Sostituire il punto 2) con il seguente:

2) Esplicitare all'articolo 1, comma 2, che per le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano la materia di cui la presente decreto legislativo si armonizza attraverso apposite norme di attuazione ai sensi dei rispettivi Statuti speciali.

8.

Caveri, Di Bisceglie.

Al punto 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Prevedere altresì che a tutte le regioni a statuto speciale e alle province autonome venga riconosciuta, in base alle disposizioni vigenti, competenza normativa primaria in materia di disciplina delle attività commerciali.

9.

Frattini.

Al punto 2) aggiungere le seguenti parole: Per le Regioni e le Province Autonome nelle quali nel corso del 1998 si prevedono elezioni regionali i termini per provvedere all'attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo, in deroga alle norme vigenti, sono prorogati di mesi dodici.

10.

Gubert.

Dopo il punto 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 4 aggiungere alla lettera h) del comma 2 dopo le parole: le proprie opere, le seguenti: d'arte.

11.

Caveri.

Dopo il punto 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Aggiungere all'articolo 3 dopo le parole: posti in vendita, e prima delle parole: o che formano, le seguenti: in quanto esposti per reclamizzare prodotti di prossima diffusione o per i quali è sopraggiunto provvedimento interdittivo delle competenti autorità.

12.

Garra.

Dopo il punto 2, inserire il punto seguente:

2-bis. Prevedere al comma 5 dell'articolo 5 la facoltà delle regioni di indirizzare i corsi ad assortimenti merceologici omogenei quali:

prodotti per le persone, lo sport e il tempo libero;

prodotti per le case e l'edilizia;

prodotti culturali, d'arte e dal collezione;

prodotti di meccanica; elettronica e telefonia mobile.

13.

Garra.

Dopo il punto 2, inserire il punto seguente:

2-bis. All'articolo 5, dopo il comma 6, inserire un comma apposito a stabilire i requisiti professionali per l'accesso al commercio nei seguenti settori omogenei:

prodotti per le persone, lo sport e il tempo libero;

prodotti per le case e l'edilizia;

prodotti culturali, d'arte e dal collezione;

prodotti di meccanica; elettronica e telefonia mobile.

14.

Garra.

Dopo il punto 2, inserire il punto 2-bis concernente l'articolo 4, punto 2, lettera a) dello schema di decreto legislativo, aggiungendo in fine un'integrazione che specifichi che la liberatoria vale anche per i titolari di erboristerie qualora vendano esclusivamente prodotti naturali comprendenti piante officinali in parte o intere ed i prodotti da esse derivanti il cui elenco è da definirsi con apposito decreto Ministeriale.

15.

Stucchi, Barral, Fontanini.

Dopo il punto 3, Inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 4, comma 1, venga chiarito se la superficie dell'esercizio è da intendersi come superficie totale, suggerendo che debba essere intesa come superficie totale.

16.

Gubert.

Sostituire all'articolo 4, comma 1, le lettere d) ed e) con le seguenti:

d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie non superiore a 150 metri quadrati;

e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore a 150 metri quadrati e fino a 1500 metri quadrati.

Conseguentemente sostituire rispettivamente metri quadrati 300 con 150 metri quadrati e fino a 2000 metri quadrati con fino a 1500 metri quadrati.

17.

Bonato.

Dopo il punto 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), si sostituisca il disposto con il seguente: per esercizi di vicinato quelli con bacino di utenza media non superiore a 500 abitanti e comunque di superficie di vendita non superiore a 50 metri quadrati, per medie strutture di vendita quelle con bacino di utenza di norma contenuto in un comune o in più comuni con popolazione complessiva non superiore a 20.000 abitanti, per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi un bacino di utenza più ampio.

18.

Gubert.

Si propone dopo il punto 3, l'inserimento del seguente punto 3-bis:

Si ravvisa l'opportunità di aggiungere al comma 2 dell'articolo 4, dopo la lettera

a), la seguente lettera a-bis) che preveda le non applicazioni delle norme del presente decreto ai farmacisti, ai diplomati in tecniche erboriste e agli erboristi diplomati in base al regio decreto n. 98 del 1931, qualora vendano esclusivamente prodotti erboristici intesi come quelli a base di piante, loro parti e derivati anche miscelati con prodotti di libera vendita non addizionati con prodotti di sintesi o di semi-sintesi e tali da poter essere definiti naturali.

19.

Bonato.

Aggiungere alla lettera g), del comma 2 dell'articolo 4, le seguenti parole: o a coloro che esercitano la vendita di prodotti raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari.

20.

Garra.

Dopo il punto 3) aggiungere il seguente:

3-bis). All'articolo 4, comma 2, dopo la lettera g) sia inserita la seguente: g-bis) ai raccoglitori che vendano al pubblico, al dettaglio, i prodotti da essi legalmente raccolti.

21.

Gubert.

Dopo il punto 3) aggiungere il seguente:

3-bis). All'articolo 5, comma 2, prevedere che non possano esercitare l'attività commerciale anche gli stranieri che non abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per motivo di lavoro in quota ai lavoratori autonomi nel settore commerciale, qualora le quote lo specificano o, in caso contrario, per motivo di lavoro. Prevedere altresì che non possano esercitare l'attività coloro che siano stati negli ultimi cinque anni respinti o espulsi o abbiano violato le norme concernenti l'immigrazione e il soggiorno in Italia degli stranieri extracomunitari.

22.

Gubert.

Sostituire il punto 4) con il seguente:

4) Si ritiene necessario prevedere la frequenza del corso professionale – articolato per settori e, all'interno di quello non alimentare, secondo i quattro gruppi merceologici sotto indicati – quale requisito per l'accesso all'attività per tutti i settori merceologici.

Conseguentemente, anche la pratica professionale dovrà essere riferita al settore nel quale si intende esercitare l'attività e, per quello non alimentare, ai gruppi merceologici omogenei.

Si ritiene inoltre necessario prevedere esplicitamente fra i requisiti per l'accesso all'attività anche il raggiungimento della maggiore età e l'espletamento dell'obbligo scolastico. Conseguentemente i corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività previsti dal comma 5, del medesimo articolo, dovranno essere articolati, con riferimento al settore non alimentare, nei seguenti quattro gruppi merceologici omogenei: prodotti per la persona, prodotti per la casa, abbigliamento e tessili, altri.

23.

Mazzocchi, Franz, Migliori, Bonatesta, Turini.

Sostituire il punto 4 con il seguente:

4. si propone di prevedere tra i requisiti di accesso, di cui all'articolo 5, il completamento della scuola dell'obbligo.

24.

Wilde, Stucchi.

Al punto 4 del parere dopo le parole: all'articolo 6, comma 2, lettera d) aggiungere la locuzione: e pertanto va stralciata dal testo proposto la predetta lettera d).

25.

Garra.

Dopo il punto 4 inserire la seguente frase: All'articolo 6 primo comma lettera e) precisare che si intende favorire il mantenimento oltre alla ricostituzione del tessuto commerciale.

26.

Giaretta, Coviello.

Dopo il punto 4) inserire il seguente:

4-bis). in relazione al disposto dell'articolo 5 comma 5 si preveda che le Regioni, per il settore non alimentare, organizzino o promuovano l'organizzazione di corsi di orientamento professionale o di aggiornamento per ampi raggruppamenti omogenei di prodotti, quali prodotti per la persona, lo sport e il tempo libero, prodotti per la casa e per l'edilizia, prodotti culturali, d'arte e di collezione, prodotti di meccanica e d'elettronica. Si stabilisca altresì che l'accesso alle agevolazioni finanziarie sia subordinato alla dimostrazione di aver frequentati tali corsi con profitto.

27.

Gubert.

Dopo il punto 4) inserire il seguente:

4-bis). sia introdotto l'obbligo di una qualificazione professionale nel settore commerciale anche per l'esercizio del commercio non alimentare; per i prodotti che hanno diretta rilevanza per la salute e la sicurezza della clientela si preveda una formazione specifica quale requisito aggiuntivo fondamentale, a mo' di esempio si cita la vendita di fitofarmaci, di prodotti di erboristeria, di protesi per la vista, l'udito o altre, ecc.

28.

Gubert.

Dopo il punto 4 inserire il seguente:

4-bis). In relazione al disposto dell'articolo 5 comma 5 si ritiene opportuno precisare che le Regioni possono, per il

settore non alimentare, prevedere corsi di orientamento professionale o di aggiornamento per ampi raggruppamenti omogenei di prodotti quali: prodotti per la persona, per lo sport e il tempo libero; prodotti per la casa e per l'edilizia; prodotti culturali, d'arte e da collezione; prodotti di meccanica, elettronica e prodotti vari.

Al fine di subordinare l'accesso alle agevolazioni finanziarie, fiscali o di altra natura alla dimostrazione di aver frequentato un corso di orientamento o aggiornamento professionale.

Valuti il Governo se non sia opportuno valutare la qualificazione professionale anche quale condizione di accesso per l'esercizio dell'attività commerciale anche nel settore non alimentare, almeno limitatamente ad alcuni prodotti nell'interesse della sicurezza e per la tutela del consumatore.

29.

D'Alì, Maggiore, Frattini, Garra.

È necessario che al comma 1, dell'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, siano sostituite le parole: alimentare e non alimentare con le seguenti: alimentare; prodotti per la persona; per lo sport e il tempo libero; prodotti per la casa e per l'edilizia; prodotti culturali, d'arte e da collezione; prodotti di meccanica, elettronica e prodotti vari; misto, con riferimento ad un massimo di tre dei citati settori.

30.

D'Alì, Maggiore, Frattini, Garra, Marotta.

Dopo il punto 4 inserire il seguente:

In relazione al disposto dell'articolo 5, comma 5, si ritiene opportuno introdurre la previsione che le Regioni possano, per il settore non alimentare, prevedere costi di orientamento od aggiornamento professionale per ampi raggruppamenti omogenei di prodotti. È da prevedersi inoltre che per l'accesso ad agevolazioni finan-

ziarie, fiscali o di altra natura possa costituire titolo preferenziale la frequentazione di corsi di orientamento od aggiornamento professionale.

31.

Coviello, Giaretta.

Dopo il punto 4 inserire il seguente:

In relazione al disposto dell'articolo 5, comma 5, appare opportuno prevedere la facoltà, per le Regioni, di dare luogo, per il settore non alimentare, a corsi di orientamento professionale o di aggiornamento per ampi raggruppamenti omogenei di prodotti. In tale ipotesi l'accesso a eventuali agevolazioni finanziarie o fiscali andrebbe subordinato alla dimostrazione di frequenza di tali corsi con particolare riguardo agli aspetti concernenti la sicurezza e la tutela del consumatore.

32.

Duva.

Dopo il punto 4 inserire il seguente: all'articolo 6, comma 1, sostituire il termine, « disciplinano » con « programmano ».

33.

Duva.

Dopo il punto 4, inserire il seguente:

Occorre inoltre stabilire che l'accesso alle agevolazioni finanziarie, fiscali o di altra natura è subordinato alla dimostrazione di aver frequentato un corso di orientamento o aggiornamento professionale.

Valuti il Governo se non sia opportuno introdurre la qualificazione professionale quale condizione di accesso per l'esercizio dell'attività commerciale anche nel settore non alimentare, almeno limitatamente ad alcuni prodotti nell'interesse della sicurezza e per la tutela del consumatore.

34.

Garra.

Al punto 4 del parere del relatore aggiungere il seguente:

Si ritiene inoltre opportuno che il parere contenga alcuni correttivi in relazione alle condizioni ostative all'accesso alla professione fissate dall'articolo 5 del decreto.

Forti dubbi sono destati dal fatto che pur essendo i delitti previsti appartenenti a tipologie assai diverse fra loro, il quarto comma dell'articolo 5 prevede che il divieto di esercizio permanga indiscriminatamente, per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta a prescindere dal reato commesso. Questa disposizione, almeno per alcuni dei delitti previsti, sembra penalizzare oltre misura chi vuole reinserirsi onestamente nel circuito della vita sociale è opportuno prevedere delle previsioni diversificate per tipi di reato.

Per garantire il rispetto del principio di equità nei rapporti giuridici, di conseguenza si suggerisce una marcata riduzione del periodo di interdizione, per quei reati che non presentano implicazioni, dirette o indirette, con l'esercizio del commercio.

35.

Lubrano di Ricco.

Al punto 4, del parere del relatore aggiungere i seguenti:

Nel parere, inoltre, va inserita l'indicazione affinché i corsi professionali, non siano obbligatori solo per il comparto alimentare, come prevede l'articolo 5 del decreto, ma anche per tutti gli altri settori. Tali corsi, propedeutici all'esercizio della professione, devono essere strutturati in maniera seria e articolata, per indirizzare l'esercizio del commercio verso quegli *standards* di modernità ed efficienza già raggiunti da altri paesi europei.

36.

Lubrano di Ricco.

Al punto 5 sopprimere le parole: e delle organizzazioni sindacali.

37.

Wilde, Stucchi.

Modificare il punto 5) del parere, aggiungendo che tra gli obiettivi della programmazione regionale va ribadita la salvaguardia e la riqualificazione dei centri storici e delle periferie urbane degradate; occorre inoltre richiedere che in merito all'obiettivo della salvaguardia della rete distributiva nelle zone di montagna, rurali e insulari, andrebbe aggiunto il termine « anche » quando si parla di perseguire tale obiettivo solo attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali. Bisogna inoltre aggiungere tra gli strumenti della programmazione regionale la previsione di incentivi finanziari e fiscali e di sgravi amministrativi, per garantire la presenza di attività commerciali anche in zone isolate.

Tra gli obiettivi previsti dal medesimo articolo 6 manca, tra l'altro, la garanzia della continuità del servizio e dei servizi di distribuzione essenziali.

Si ritiene inoltre che tra gli obiettivi della programmazione regionale di cui all'articolo 6, debba essere chiaramente inserito l'obbligo di garantire una seria programmazione delle quote di mercato da attribuire alle diverse tipologie distributive, attribuendo una quota fortemente minoritaria alla grande distribuzione.

L'osservatorio poi, deve avere chiaramente anche lo scopo di monitorare il quadro della distribuzione e segnalare eventuali casi di eccesso di posizione dominante (trust).

38.

Lubrano di Ricco.

Dopo il punto 5, inserire il seguente:

all'articolo 6, comma 2, sostituire la dizione della lettera a) del testo con la seguente: « le aree da destinare ad insediamenti di grandi strutture di vendita al dettaglio ».

39.

Duva.

Dopo il punto 5, inserire il seguente:

5-bis) all'articolo 6, comma 2, lettera a) sia previsto che le regioni possano stabilire le linee di programmazione urbanistica affinché i comuni individuino anche le norme localizzative degli esercizi di vicinato.

40.

Gubert.

Al punto 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Aggiungere al testo dell'articolo 8, comma 1, il seguente periodo:

nel rilascio dell'autorizzazione vanno tenuti presenti anche gli obiettivi e le finalità previsti dall'articolo 6, comma 1, in quanto compatibili.

41.

Garra.

Al punto 5, aggiungere il seguente:

Al comma 3, dopo il punto d) aggiungere il seguente periodo:

In base a tali criteri, le regioni graduano la soglia massima della superficie di vendita degli esercizi di vicinato, nonché delle medie e grandi strutture di vendita.

42.

Li Calzi.

Al punto 5, aggiungere in fine: Al comma 3 dell'articolo 6 dello schema di decreto legislativo eliminare « anche ».

43.

Tapparo.

Al punto 5, aggiungere il seguente inciso: e prevedere che i dati relativi al settore all'ufficio del registro delle imprese ne repertorio delle notizie economico-amministrative.

44.

Coviello, Giaretta, Pistelli.

Al punto 5, aggiungere il seguente:

All'articolo 6, comma 1, lettera g), prevedere la partecipazione all'osservatorio delle rappresentanze dei consumatori, delle organizzazioni sindacali e degli enti locali.

47.

Bonato.

Dopo il punto 5, aggiungere il seguente:

All'articolo 6, comma 3, dopo le parole « le regione », e le parole « provvedono », inserire le seguenti: sulla base delle strutture esistenti delle piccole e medie distribuzioni, dei bacini di utenza e di ogni altro criterio utile alla determinazione della presenza delle grandi distribuzioni insistente nel proprio territorio.

48.

Bonato.

Sostituire il punto 6 con il seguente:

6. In merito al rapporto tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale, al fine di evitare che possa determinarsi il rilascio della prima ed il conseguente impegno di risorse finanziarie senza la garanzia del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività, fermo restando il principio che il possesso dell'autorizzazione è condizione per l'ottenimento della concessione e autorizzazione edilizia (articolo 6, comma 2, lettera d), sarebbe opportuno che il comune e la regione prevedano tempi brevi e certi per la correlazione tra i due provvedimenti.

49.

Wilde, Stucchi.

Sostituire il punto 6, con il seguente:

Precisare che al comma 2 dell'articolo 6, le regioni, dettano le norme urbanistiche riferite al settore commerciale, devono prevedere che gli strumenti urbani-

stici comunali prevedano che il rilascio delle concessioni edilizie relativi a insediamenti della media e grande distribuzione venga preventivamente sottoposto al VIA.

50.

Bonato.

Al punto 6) aggiungere il seguente:

6-bis). All'articolo 6, comma 6 il termine ivi previsto di 180 giorni sia elevato a 18 mesi per tener conto delle diversità presenti sul territorio dello Stato.

51.

Gubert.

Al punto 6) aggiungere il seguente:

6-bis). All'articolo 6, comma 2 e successivi si tenga conto che la programmazione urbanistica di livello comunale può essere stata delegata, come per es. può accadere nei comuni montani, con delega alle Comunità Montane.

52.

Gubert.

Al punto 6 aggiungere infine il seguente: al comma 2 dell'articolo 6 sopprimere la lettera d).

53.

D'Alì, Maggiore, Frattini, Garra, Marotta.

Al punto 6 dopo le parole: articolo 6, comma 2, lettera d) inserire le seguenti: e pertanto appare più opportuna una formulazione tendente a individuare le modalità relative alla sospensione del rilascio del certificato di agibilità, in assenza dell'autorizzazione all'apertura, per gli immobili destinati alla media e grande struttura di vendita.

54.

Duva.

Al punto 6 del parere del relatore aggiungere infine il seguente:

6-bis. Al comma 2 sostituire la formulazione della lettera d) con la seguente: le modalità relative alla sospensione del rilascio del certificato di agibilità, in assenza dell'autorizzazione all'apertura, per gli immobili destinati alla media e grande struttura di vendita.

55.

D'Alì, Maggiore, Frattini, Garra, Marotta.

Sostituire il punto 7 con il seguente:

In relazione alla opportunità di diversificare l'impatto sulla rete distributiva degli esercizi sottoposti al meccanismo della liberalizzazione, occorre prevedere che nei comuni con meno di 15.000 abitanti l'apertura di esercizio di vicinato possa attuarsi entro il limite massimo di superficie di mq. 150 e nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti entro il limite dei 200 mq.

A regime, alle regioni dovrebbe essere demandato il compito di individuare, tra i criteri generali che sono chiamate ad emanare, le aree del territorio alle quali applicare i medesimi criteri dimensionali. Quanto sopra andrebbe previsto anche nel caso di aperture di medie strutture di vendita per le quali è previsto il limite di 1.500 mq. nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e di 2.000 mq. per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

56.

Wilde, Stucchi.

Sostituire il punto 7 con il seguente:

7) Si rileva la necessità di modificare le soglie dimensionali attualmente previste per gli esercizi di vicinato, le medie e le grandi strutture di vendita dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e) ed f) dello schema di decreto definendo rispettivamente esercizi di vicinato quelli aventi superficie non

superiore a 70 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e superficie non superiore a 150 mq. negli altri comuni; medie strutture di vendita quelle aventi superficie non superiore a 1500 mq. e definendo grandi strutture di vendita rispettivamente quelle superiori a 500 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e superiori a 1500 mq. negli altri comuni.

57.

Mazzocchi, Franz, Migliori, Bonatesta, Turini.

Al punto 7 sostituire le parole: 150 mq. con le parole: 100 mq. e le parole: 250 mq. con le seguenti: 150 mq., cancellando altresì le parole da: nei comuni con popolazione fino alle parole: superiore a 10.000 abitanti.

57-bis.

Garra.

Al punto 7 aggiungere alla fine: per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti va prevista la programmazione regionale per le strutture con superficie superiore a 500 mq.

57-ter.

Garra.

Sostituire il punto 7 con il seguente:

7-bis. Al comma 1, dell'articolo 7, sopprimere le parole: fino a 300 mq. e dopo la parola: vicinato, aggiungere le parole: fino a 150 mq. nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e fino a 200 metri quadrati nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

58.

Li Calzi.

Al punto 7, si propone di eliminare le distinzioni tra i comuni inferiori e superiori ai 10.000 abitanti e conseguente-

mente unificare il limite di superficie degli esercizi di vicinato a 150 metri quadrati. Si propone inoltre che, fermo restando quanto sopra, i comuni possano in rapporto alla media della superficie di vendita esistente sul proprio territorio possono determinare limiti di superficie inferiore ai 150 metri quadrati.

59.

Bonato.

Modificare il punto 7 del parere nel senso che, a regime, siano i comuni ad individuare « le aree del proprio territorio alle quali applicare i medesimi criteri dimensionali », in relazione ai quali dovrebbe essere lasciata ai comuni la possibilità di guidare la liberalizzazione, in materia di superfici, entro una forbice allargata (da 100 a 250 metri quadri).

60.

Lubrano di Ricco.

Al punto 7, sostituire le parole: con non meno di 10.000 abitanti, con le seguenti: con meno di 10.000 abitanti.

61.

Gubert.

Al punto 7, sostituire le previsioni ivi formulate prevedendo che sia soggetta a sola comunicazione al comune l'apertura dell'esercizio si superficie fino a 50 metri quadrati se il comune non supera i 3000 abitanti, fino a 75 metri quadrati se il comune ha una popolazione residente compresa tra i 3000 e i 10.000 abitanti, fino a 10 metri quadrati se il comune ha una popolazione residente compresa fra 10.000 e 50.000 abitanti, fino a 150 metri quadrati se il comune ha una popolazione residente superiore a 50.000 abitanti.

62.

Gubert.

Al punto 7, sostituire le previsioni ivi contenute, affermando che l'apertura di vicinato sia sottoposta alla sola comunicazione al comune solo nell'ipotesi che, in base ai criteri di programmazione regionale e comunale di cui all'articolo 6, sia presumibile che la maggior parte della clientela provenga da un ambito vicinale, ossia un ambito il cui raggio massimo non superi i 10 minuti di percorrenza a piedi.

63.

Gubert.

Al punto 7, sostituire le osservazioni relative agli esercizi di media dimensione, prevedendo che siano soggetti a sola autorizzazione comunale gli esercizi con superficie di vendita fino a 100 metri quadrati per i comuni fino a 1000 abitanti, fino a 200 metri quadrati per i comuni con popolazione residente compresa fra 1000 e 3000 abitanti, fino a 400 metri quadrati per i comuni con popolazione compresa fra 3000 e 10.000 abitanti, fino a 600 metri quadrati per i comuni con popolazione compresa fra 10.000 e 50.000 abitanti e fino a 800 metri quadrati per i comuni con popolazione superiore.

64.

Gubert.

Al punto 7, laddove si fa riferimento alla dimensione degli esercizi commerciali sottoposti alla sola autorizzazione comunale; sostituire le indicazioni ivi previste con la seguente: alla sola autorizzazione comunale vanno poi sottoposti solo gli esercizi commerciali il cui ambito di utenza, in base ai criteri programmatori regionali e commerciali dell'articolo 6, presubilmente per la sua maggior parte rientra nei confronti comunali.

65.

Gubert.

Al punto 7 del parere, i limiti di superficie degli esercizi di vicinato fissati in

150 metri quadrati e 250 metri quadrati sono rispettivamente sostituiti dal 100 metri quadrati e 200 metri quadrati.

66.

Pistelli, Giaretta.

Al punto 7 sostituire 150 metri quadrati con 10 metri quadrati e 250 metri quadrati con 200 metri quadrati.

67.

Giaretta.

Al terzo periodo del punto 7, le parole: un limite di 1.500 metri quadrati nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e di 2.500 metri quadrati per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, sono sostituite dalle seguenti: un limite di 600 metri quadrati nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e di 1.500 metri quadrati per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

68.

Giarra.

Al primo periodo del punto 7, le parole: entro il limite dei 150 metri quadrati e nei comuni con più di 10.000 abitanti entro il limite dei 250 metri quadrati, sono sostituite dalle seguenti: entro il limite di superficie di 100 metri quadrati e nei comuni con più di 10.000 abitanti entro il limite di 150 metri quadrati.

69.

D'Alì, Maggiore, Frattini, Garra, Marotta.

Al primo periodo del punto 7, le parole: entro il limite dei 150 metri quadrati e nei comuni con più di 10.000 abitanti entro il limite dei 250 metri quadrati, sono sostituite dalle seguenti: entro il limite di superficie di 100 metri quadrati e nei comuni con più di 10.000 abitanti entro il limite di 150 metri quadrati.

70.

Garra.

Dopo il punto 7, inserire il seguente:

7-bis Sostituire il testo dell'articolo 6, comma 5, nel senso di prevedere come atto dovuto l'autorizzazione all'apertura di una struttura media con una superficie uguale alla sommatoria del limite dimensionale massimo previsto per gli esercizi di vicinato.

71.

Garra.

Dopo il punto 7), inserire il seguente:

7-bis) sia nella comunicazione di cui all'articolo 7, come nella domanda di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 gli interessati dovrebbero allegare una relazione redatta da esperti di programmazione commerciale che stimi l'impatto sociale e ambientale dell'apertura del nuovo esercizio.

72.

Gubert.

Al punto 8) aggiungere che l'obbligo di indicare la superficie totale e di vendita dell'esercizio commerciale sia esteso anche alla comunicazione di cui all'articolo 7.

73.

Gubert.

Modificare il punto 8 del parere aggiungendo la necessità che nell'articolo 7 dello schema di decreto vi sia un chiaro e netto riferimento ai vincoli e alle destinazioni d'uso indicati dai piani regolatori comunali e degli altri strumenti urbanistici e agli standards.

74.

Lubrano di Ricco.

Dopo il punto 9 aggiungere il seguente:

9-bis) Si ritiene necessario riformulare il comma 4 dell'articolo 7 dello schema di decreto al fine di chiarire che il consumo dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge

25 marzo 1997, n. 77, negli esercizi di vicinato è consentito a condizione che non siano utilizzati impianti o attrezzature finalizzate al consumo sul posto dei prodotti acquistati.

75.

Mazzocchi, Franz, Migliori, Bonatesta, Turini.

Dopo il punto 9), inserire il seguente:

9-bis⁹ al comma 3 dell'articolo 8 si richiamino gli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 6.

76.

Gubert.

Dopo il punto 9, aggiungere il seguente:

9-bis) il termine di novanta giorni previsto all'articolo 8, comma 4, sia definito dal comune stesso, in rapporto alla sua capacità operativa, entro un limite compreso fra 90 giorni e 180 giorni.

78.

Gubert.

Dopo il punto 9), inserire il seguente:

9-bis) occorre all'articolo 10 premettere comma o che preveda la ripartizione dei poteri e competenze tra regioni e comuni in base al principio di sussidiarietà orizzontale.

79.

Garra.

Dopo il punto 9 inserire il seguente:

9-bis. Si rileva la necessità di precisare al comma 3 dell'articolo 8 il riferimento agli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 6.

80.

Garra.

Prima del punto 10 inserire il seguente:

9-bis. Si rileva la necessità di precisare al comma 3 dell'articolo 8 il riferimento agli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 6.

81.

D'Alì, Maggiore, Frattini, Garra, Marotta.

Sostituire il punto 10 con il seguente:

10) Si ritiene necessario precisare che la concentrazione di due o più esercizi di vicinato prevista come atto dovuto nel comma 5 dell'articolo 8 dello schema di decreto, debba anzitutto essere riferita ad esercizi operanti nello stesso comune da almeno tre anni, precisando altresì che la concentrazione riguarda la sommatoria degli esercizi che si intende concentrare intesa come la superficie massima prevista dall'articolo 4 lettera d) dello schema di decreto per gli esercizi di vicinato.

83.

Mazzocchi, Franz, Migliori, Bonatesta, Turini.

Modificare il punto 10 del parere nel senso di aggiungere la richiesta di elevare la portata della previsione di cui alla lettera a) dell'articolo 10 fino alla soglia dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. Più in generale, alle disposizioni dell'articolo 10, che riguardano l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi commerciali, andrebbe aggiunto « con particolare favore per quelle misure volte alla rivitalizzazione del tessuto economico sociale e culturale escludendo altresì ogni potestà della regione.

84.

Lubrano di Ricco.

Dopo il punto 10) inserire il seguente: È opportuno prevedere che al comma 5 dell'articolo 8, sia aggiunto il seguente:

L'autorizzazione all'ampliamento non può essere negata qualora la superficie di vendita aumenti in misura non superiore al 20 per cento dei limiti indicati nell'articolo 4.

85.

D'Alì, Maggiore, Frattini, Garra, Marotta.

Sopprimere il punto 11.

86.

Bonato.

Al punto 11), aggiungere, infine, le seguenti parole: prevedendo che la Conferenza acquisisca il parere obbligatorio della Regione confinante quando la grande struttura di vendita debba situarsi nei pressi del suo territorio, qualora venga richiesto dalla regione interessata.

86-bis.

Caveri.

Dopo il punto 11) inserire il seguente:

11-bis. All'articolo 9, comma 3, i termini per le procedure ivi previste siano fissati dal Comune, avuto riguardo alle sue capacità operative, entro un termine minimo e massimo fissati dalla regione.

87.

Gubert.

Dopo il punto 11) inserire il seguente:

11-bis. All'articolo 9, comma 4, è aggiunto il seguente:

L'autorizzazione all'ampliamento non può essere negata qualora la superficie di vendita aumenti in misura non superiore al 20 per cento della superficie originaria.

88.

D'Alì, Maggiore, Frattini, Garra, Marotta.

Dopo il punto 11) aggiungere il seguente:

al comma 3 dell'articolo 9 sia prevista, per i comuni facenti parte di Comunità Montane, anche la presenza nella conferenza di servizi con voto deliberativo di un rappresentante della Comunità Montana, in quanto titolare della competenza di programmazione socio-economica.

89.

Gubert.

Dopo il punto 11) inserire il punto 11-bis.

11-bis. prevedere che sugli orari di vendita di cui agli articoli 11 e 13 vi sia il massimo di coordinamento con le organizzazioni degli imprenditori, dei lavoratori e dei consumatori ove localmente costituite.

90.

Garra.

Sopprimere il punto 12).

* **91.**

Bonato.

Sopprimere il punto 12).

* **92.**

Gubert.

Il punto 12 è sostituito dal seguente:

12) Occorre chiarire la portata normativa dell'articolo 10 riconoscendo alla Regione la competenza ad emanare norme speciali di incentivazione finanziaria per le finalità indicate nel primo periodo del comma 1 e dalla lettera *a)* del secondo periodo e attribuendo ai Comuni, in base al principio di sussidiarietà, la competenza ad emanare i criteri per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera *b)* (centri storici) e *c)* (valutazione impatto).

Va, altresì, precisato che la determinazione dei criteri per valutare l'impatto dell'apertura degli esercizi di vicinato sulla rete distributiva locale, almeno limitatamente ai generi di largo e generale consumo, deve essere riconosciuta a tutti i Comuni con la espressa definizione di quali siano gli effetti di detta valutazione, se sospensivi, inibitivi, etc. Valuti il Governo se indicare nei criteri il riferimento ai piani di qualificazione della rete distributiva e del tessuto urbano e se estendere il periodo previsto da due a tre anni.

93.

Garra.

Il punto 12 è sostituito dal seguente:

12) Occorre chiarire la portata normativa dell'articolo 10 riconoscendo alla Regione la competenza ad emanare norme speciali di incentivazione finanziaria per le finalità indicate nel primo periodo del comma 1 e della lettera *a)* al secondo periodo e riconoscendo ai Comuni, in base al principio di sussidiarietà la competenza emanare i criteri per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera *b)* (centri storici) e *c)* (valutazione impatto).

Va, altresì, precisato che la determinazione dei criteri per valutare l'impatto dell'apertura degli esercizi di vicinato sulla rete distributiva locale, almeno limitatamente ai generi di largo e generale consumo, deve essere riconosciuta e i Comuni con la espressa definizione di quali siano gli effetti di detta valutazione, se sospensivi, inibitivi, eccetera. Valuti il governo se indicare nei criteri il riferimento ai piani di qualificazione della rete distributiva e del tessuto urbano e se estendere il periodo previsto da due a tre anni.

94.

D'Alì, Maggiore, Frattini, Garra, Marotta.

Sostituire il punto 12) con il seguente:
2) la determinazione dei criteri per valu-

tare l'impatto dell'apertura di esercizi commerciali di vicinato sulla rete distributiva locale nonché sociale ed ambientale deve essere riconosciuta a tutti i comuni, che possano anche stabilire i casi nei quali una valutazione negativa possa produrre effetti sospensivi o inibitivi. La subordinazione dell'apertura a tale valutazione deve inoltre avere carattere permanente e non limitata a soli due anni, dato che gli obiettivi dichiarati della riforma sia al comma 3 dell'articolo 1, sia al comma 3 dell'articolo 6 sono duraturi e non limitati a due anni».

95.

Gubert.

Sostituire il punto 12 con il seguente:

12) Si ritiene necessario riformulare l'articolo 10 dello schema di decreto attribuendo alle regioni il compito di emanare norme di incentivazione finanziaria per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e insulari, per riqualificare la rete distributiva nei centri storici, nonché per consentire un'equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree Urbane. Si ritiene altresì necessario prevedere che tutti i comuni — e non soltanto a quelli compresi nelle grandi aree metropolitane e nelle aree sovracomunali omogenee — stabiliscano per un periodo non superiore a cinque anni criteri per subordinare l'apertura degli esercizi di vicinato ad una valutazione d'impatto sull'apparato distributivo locale.

96.

Mazzocchi, Franz, Migliori, Bonatesta, Turini.

Sostituito con il seguente:

Occorre chiarire la portata normativa dell'articolo 10 riconoscendo alla regione la competenza ad emanare norme speciali di incentivazione finanziaria per le finalità indicate nel primo periodo del comma 1 e dalla lettera a) del secondo periodo,

attribuendo ai comuni, in base al principio di sussidiarietà, la competenza ad emanare i criteri per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera b) (centri storici) e lettera c) (valutazione impatto ambientale).

Va altresì precisato che la determinazione dei criteri per valutare l'impatto dell'apertura degli esercizi di vicinato sulla rete distributiva locale almeno limitatamente ai generi di largo consumo deve essere riconosciuta a tutti i comuni con la espressa definizione di quali siano gli effetti di detta valutazione se sospensivi, inibitivi ed ecc.

97.

Wilde, Stucchi.

Al punto 12) premettere le seguenti parole:

Al comma 1, dell'articolo 10, aggiungere, dopo le parole: centri storici *le seguenti:* e per il riutilizzo delle aree industriale dismesse.

97-bis.

Caveri.

Alla fine del punto 12 inserire la seguente frase: vanno incluse oltre alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 6, anche le lettere c) e d), *va inoltre ridefinita la procedura dell'articolo 7, non essendo possibile che il richiedente sia in possesso della valutazione di cui all'articolo 10 all'atto della comunicazione. Si propone inoltre di portare a tre anni il periodo previsto.*

98.

Giaretta, Coviello.

Aggiungere alla fine del periodo, dopo. . tessuto urbano: e la facoltà di allungare il periodo a tre anni.

99.

Tapparo, Nieddu, Bucciarelli, Bielli.

Modificare il punto 13 del parere nel senso di richiedere al governo che, in relazione all'articolo 12 primo comma, si affronti il problema della eccessiva genericità del requisito della prevalente economia turistica e che si individui l'autorità chiamata ad accertare la sussistenza del suddetto requisito in uso in città D'Arte, Inoltre occorre che la previsione di cui al suddetto articolo venga limitata esclusivamente agli esercizi di vicinato.

100.

Lubrano di Ricco.

Al punto 13 aggiungi il seguente:

Al comma 3 dell'articolo 9, dopo ...senza diritto di voto aggiungere: ma con l'espressione formale e preventiva alla deliberazione, di pareri da comunicare a regione e provincia.

Alla fine del comma, dopo: insediamento interessato, aggiungere: qualora tra i comuni con termini ve ne siano appartenuti a province diverse da quella partecipante alla conferenza di servizio, tale o tali province partecipano alle riunioni della conferenza di servizi con le stesse modalità e ruolo dei comuni con termini.

101.

Tapparo.

Dopo il punto 13) inserire il seguente:

3-bis) all'articolo 11, comma 2 il limite massimo di apertura giornaliera sia portato da 13 ore a otto, onde non sottoporre i lavoratori autonomi che non hanno personale dipendente o molti coadiuvanti al dilemma tra lavorare più di otto ore giornaliere o perdere quote rilevanti di vendite ».

102.

Gubert.

Sostituire il punto 14) con il seguente:

14) All'articolo 11, comma 2, sostituire 13 con 12. Si propone altresì che all'in-

terno dei criteri emanati dalle Regione siano i Comuni in concorso con le associazioni dei commercianti, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali, a definire sia l'individuazione di fasce orarie anche differenziate per tipologie di vendita e per settori merceologiche, nonché il calendario settimanale di apertura comprensivo delle giornate festive.

103.

Boato.

Sostituire il punto 14 con il seguente:

14) Si ritiene necessario ridurre a 12 ore il limite massimo di apertura giornaliera per ciascuno esercizio. Si ritiene inoltre necessario prevedere che siano le regioni a stabilire il calendario delle 8 festività (oltre il mese di dicembre) nelle quali l'operatore può derogare all'obbligo di chiusura domenicale.

104.

Mazzocchi, Franz, Migliori, Bonatesta, Turini.

Modificare il punto 14 del parere stabilendo, in primo luogo, l'obbligo del sindaco di concordare con i soggetti indicati il calendario delle aperture festive, con l'aggiunta del diritto al relativo riposo compensativo infrasettimanale.

Occorre inoltre dare un'indicazione netta per la diminuzione delle ore di apertura giornaliera.

105.

Lubrano di Ricco.

Al punto 14 aggiungere l'indicazione per un limite di dodici ore massime giornaliere in luogo di tredici.

106.

Coviello.

Al punto 14) sostituire l'indicazione del limite massimo di otto festività complessive (quindi dicembre compreso) con quattro, per rispettare il dovere e il piacere del riposo festivo degli addetti al commercio il più possibile e per non incentivare la trasformazione delle festività in occasioni di celebrazione delle società dei comuni.

107.

Guber.

Al punto 14, inserire il seguente:

Sopprimere all'articolo 12, comma 1, le parole: o nelle zone del territorio comunale e prevedere la facoltà del Sindaco di concordare, con le organizzazioni dei commercianti, dei lavoratori e dei consumatori, il calendario delle deroghe...

108.

D'Alì, Maggiore, Frattini, Garra, Marotta.

Al punto 15 premettere il seguente periodo: 15) Sopprimere all'articolo 12, comma 1, le parole: o nelle zone del territorio comunale e prevedere la facoltà del Sindaco di concordare, con le organizzazioni dei commercianti, dei lavoratori e dei consumatori, il calendario delle deroghe...

Appare indispensabile la definizione di criteri per la individuazione dei comuni turistici e delle città d'arte.

109.

Sostituire il punto 15 con il seguente: E facoltà del sindaco concordare con le organizzazioni dei commercianti e rappresentanti consumatori il calendario delle deroghe.

110.

Wilde, Stucchi.

Sostituire il punto 15 con il seguente:

15) Si ritiene necessario prevedere la possibilità di deroga agli orari di apertura ed all'obbligo di chiusura domenicale soltanto in particolari zone delle città d'arte e dei comuni ad economia prevalentemente turistica e limitatamente ai periodi di maggior afflusso turistico previa individuazione delle zone e dei periodi di maggior afflusso turistico da parte delle regioni.

111.

Mazzochi, Franz, Migliori, Bonatesta, Turini.

Al punto 15 aggiungere alla fine la seguente frase: prevedere la possibilità di delimitazioni di particolari zone anche per le città d'arte, nonché la delimitazioni dei periodi di maggior flusso turistico.

112.

Giaretta.

Dopo il punto 15) aggiungere il seguente:

15-bis) all'articolo 12 comma 1 la possibilità di deroga sia limitata ai comuni o zone di comuni turistici, escludendo le città d'arte, la cui rileva ai fini dell'offerta commerciale solo in rapporto alla generazione di flussi turistici, e in ogni limitatamente alla durata della stazione turistica, misurata come periodo nel quale le presenze turistiche superano una quota del 30 per cento delle presenze della popolazione residente.

113.

Gubert.

Dopo il punto 15) aggiungere il seguente:

15-bis) dal comma 1 dell'articolo 13 sia espunto il seguente caso: mobili.

114.

Gubert.

Dopo il punto 15) inserire il seguente:

15-bis) all'articolo 13, comma 3, aggiungere che le regioni definiscano anche i criteri per la definizione da parte dei comuni della durata delle deroghe di apertura previste al comma 1 del medesimo articolo.

115.

Gubert.

Sopprimere il punto 16.

* **116.**

Lubrano di Ricco.

Sopprimere il punto 16).

* **117.**

Gubert.

Premettere al punto 16 le seguenti parole:

16) *Sopprimere all'articolo 13, comma 13, comma 1, le parole:* mobili.

** **118.**

AD'li, Maggiore, Frattini, Garra, Marotta.

Premettere al punto 16 le seguenti parole:

16) *Sopprimere all'articolo 13, comma 13, comma 1, le parole:* mobili.

** **119.**

Garra.

Premettere al punto 16 le seguenti parole: Sopprimere all'articolo 13 comma 1 la parola: « mobili ».

****120.**

Coviello.

Al punto 16 premettere la seguente frase: All'articolo 13 comma 2 prevedere il

servizio di rifornimento al pubblico nel caso di più di due festività consecutive.

121.

Giaretta.

Sostituire il punto 16 con il seguente:

16) Si ritiene necessario rimettere alle regioni, anziché fissare direttamente nel decreto, la possibilità di esentare determinate tipologie di attività dall'osservanza delle norme sugli orari previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e dei commercianti più rappresentative.

122.

Mazzocchi, Franza, Migliori, Bonatesta, Turini.

Dopo il punto 16 inserire il seguente:

16-bis. Aggiungere al testo del comma 1 dell'articolo 16 il seguente periodo: « si applica il regime dell'autorizzazione se la superficie dei locali adibiti a spacci interni superi i 150 mq. nei centri fino a 15.000 abitanti e i 250 mq. nei centri con oltre 15.000 abitanti ».

123.

Garra.

Dopo il punto 17) è aggiunto il seguente:

17-bis) Si ritiene necessario precisare che gli spacci interni di cui all'articolo 16 dello schema di decreto non debbano avere accesso alla pubblica via e siano assoggettati alle regole previste per le altre strutture commerciali qualora abbiano superficie superiore a 100 mq.

124.

Mazzocchi, Franz, Migliori, Bonatesta, Turini.

Sopprimere il punto 18.

***125.**

Garra.

Sopprimere il punto 18.

***126.**

D'Alì, Maggiore, Frattini, Garra,
Marotta.

Sopprimere il punto 18.

***127.**

Gubert.

Sostituire il punto 18 con il seguente:

18) In materia di vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori, ove si tratti di prodotti preconfezionati per i quali non sussistano rischi di manipolazione o alterazione del prodotto e risulti garantita la tutela del consumatore, si ritiene eccessivamente limitante la disposizione che obbliga gli incaricati delle ditte al possesso dei requisiti professionali previsti per l'accesso all'attività di vendita dei prodotti alimentari.

128.

Pistelli, Giaretta.

Dopo il punto 18 inserire il seguente:

All'articolo 22 va inserita una disposizione che preveda la chiusura immediata di un esercizio che svolga abusivamente la propria attività.

129.

Giaretta, Pistelli, Coviello.

Al punto 18 aggiungere il seguente:

All'articolo 22, commi 1, 2 e 3 prevedere l'ammontare delle sanzioni di cui al comma 1 da lire 3.000.000 a lire 20.000.000 e del comma 3 da 500.000 a 5.000.000 da applicarsi in misura doppia per la media distribuzione ed in misura tripla per le grandi strutture di vendita, prevedendo inoltre che le violazioni dell'articolo 11 rientrino nelle previsioni del comma 1.

Portare la possibile sospensione dell'attività di vendita fino a 90 giorni, eliminando dal comma 2 le parole da « la recidiva si verifica » alla fine del comma.

130.

Giaretta.

Al punto 18 inserire il seguente:

All'articolo 22 al comma 4, lettera a), dopo le parole: « dalla data del rilascio » aggiungere le parole: « del certificato di agibilità ».

131.

Duva.

All'articolo 22 comma 4, lettera a) prevedere una sola proroga per un massimo di due anni.

132.

Giaretta, Coviello, Pistelli.

Dopo il punto 18 inserire il seguente:

18-bis. Si suggerisce di interare l'articolo 23 nel senso di specificare che i centri di assistenza tecnica ivi previsti possano essere istituiti a livello provinciale dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale.

133.

Garra.

Dopo il punto 18 inserire il seguente:

18-bis. All'articolo 23, comma 2, dopo le parole: « sicurezza sul lavoro », inserire le seguenti: « servizi di "Borsa Impresa", sistemi di analisi e valutazione di aziende o di rami di aziende ».

134.

Garra.

Dopo il punto 18 inserire il seguente:

18-bis. È utile premettere al testo dell'articolo 25, comma 2, le seguenti parole: « per ulteriori 365 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto » e depennare le parole: « di iscrizione al RACE ».

135.

Garra.

Dopo il punto 18 inserire il seguente:

18-bis. All'articolo 25, comma 2, aggiungere il seguente periodo: « con l'inutile decorso di 90 giorni le domande si intendono respinte ».

136.

Garra.

Dopo il punto 18 inserire il seguente:

18-bis. All'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente periodo: « con l'inutile decorso di 180 giorni le domande si intendono respinte ».

137.

Garra.

Dopo il punto 18 inserire il seguente:

18-bis. All'articolo 25, comma 5, sostituire le parole: « un anno » con le seguenti: « cinque anni ».

138.

Garra.

Dopo il punto 18 è inserito il seguente:

Le disposizioni di cui all'articolo 17, in ordine alla vendita al dettaglio per mezzo di apparecchio automatici, andrebbero modificate.

In particolare nel comma terzo ci si dovrebbe limitare al riferimento relativo al possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, rinviando ad un apposito comma 5 da introdurre nell'articolo 17, la disciplina

della vendita per mezzo di apparecchi automatici su aree pubbliche, nonché l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

In questo comma 5 aggiuntivo occorre specificare che la vendita mediante apparecchi automatici effettuata su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo assegnate in concessione per l'erogazione di servizi al pubblico, attrezzate o meno, coperte o scoperte, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio.

139.

Nieddu.

Modificare il punto 19 del parer eimmettendovi una più chiara e netta indicazione per l'aumento della dotazione del fondo indennizzi previsto per i soggetti titolari di esercizi di vicinato che cessano l'attività garantendo la certezza di coperture finanziarie. Sul punto, va ricordato che in seguito all'abolizione delle licenze e, di conseguenza, sulla questione del valore da attribuire all'avviamento, occorrerebbe predisporre un meccanismo di rivalutazione dell'avviamento commerciale, in maniera tale da evitare diseguglianze e garantire un sistema di indennizzi rispondente alle esigenze degli operatori del commercio. Ciò che in sostanza si chiede è la garanzia che tale categoria non venga ingiustamente privata del diritto alla liquidazione.

140.

Lubrano di Riccio.

Integrare al punto 19 della proposta di parere dell'onorevole Manzini sullo schema di decreto legislativo recante la riforma del commercio:

I centri di assistenza tecnica organizzano e gestiscono, in base alla domanda che si manifesta, una offerta formativa gratuita rivolta agli operatori commerciali e a coloro che intendono avviare una

impresa commerciale, sia in riferimento alla qualificazione imprenditoriale, sia su specifiche tematiche inerenti l'attività commerciale.

L'attestato rilasciato a chi partecipa e porta a termine i corsi di formazione, definito « qualità professionale » e di cui si provvederà a definirne uno specifico marchio, tale marchio viene esibito, a garanzia dei consumatori con adeguati mezzi di pubblicità (al pari di altri marchi di qualità). L'attestato « qualità professionale » potrà essere considerato dalle regioni come titolo di priorità nelle graduatorie per l'erogazione dei sostegni pubblici al rafforzamento e alla qualificazione della rete distribuita del commercio.

141.

Tapparo, Nieddu, Bucciarelli, Bielli.

Aggiungere dopo il punto 19, il seguente:

19-bis. In merito agli indennizzi previsti dall'articolo 25, comma 6, si suggerisce al Governo di prevedere una gestione differenziata degli indennizzi che tenga conto dell'anzianità di esercizio dei titolari, della eventuale esclusività dell'attività commerciale esercitata quale fonte di reddito del titolare, della situazione patrimoniale.

142.

Pistelli, Giaretta.

Dopo il punto 19), inserire il punto 19-bis) con il quale l'articolo 26, comma 4 dello schema di decreto legislativo è modificato in modo che:

1) sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa organica dell'attività di vendita di giornali quotidiani e periodici, e comunque non oltre il 30 giugno 1998, tale attività continua ad essere disciplinata con legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i soggetti titolari di detta

attività non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 comma 1, del presente decreto;

2) sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa organica dell'attività di vendita di giornali quotidiani e periodici, l'attività stessa può essere esercitata oltre che dai soggetti autorizzati in base alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, dalle rivendite di generi di monopolio, dalle rivendite di carburanti, dagli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, dagli esercenti l'attività ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217, dagli esercizi della grande distribuzione, dagli esercizi il cui fatturato prevalente sia stato determinato nell'anno precedente dalla vendita di libri;

3) la vendita di riviste specializzata monotematiche può essere effettuata da esercizi commerciali il cui fatturato prevalente sia stato determinato nell'anno precedente dalla vendita degli stessi prodotti o servizi che costituiscono materia di informazione di tali riviste;

4) la vendita dei giornali quotidiani e periodici negli esercizi di cui ai punti sopracitati 2) e 3), diversi dalle rivendite autorizzate in base alla legge 5 agosto 1981, n. 416 o successive modificazioni ed integrazioni, deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la vendita di prodotti editoriali può essere limitata ai soli quotidiani o ai periodici appartenenti ad una tipologia prescelta nell'ambito di un elenco di tipologie predisposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito della tipologia prescelta i rivenditori sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate;

b) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali è fissato dall'editore e non può essere variato in relazione ai soggetti che effettuano la vendita o da parte dei soggetti stessi;

c) le condizioni economiche e le modalità di cessione delle pubblicazioni, compresa ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per tutti soggetti che effettuano la rivendita;

d) gli esercizi devono prevedere un apposito spazio espositivo per le testate in vendita, adeguato rispetto alle tipologie di pubblicazioni prescelte;

4) le rivendite autorizzate ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni, possono porre in vendita, oltre ai giornali, quotidiani e periodici, i seguenti articoli: articoli di cartolibreria, cartoline illustrate e oggetti ricordo.

143.

Fontanini, Garra.

Dopo il punto 19 è aggiunto il seguente:

19-bis) Si ritiene necessario precisare, con riferimento alle domande di autorizzazione per le grandi strutture di vendita presentate ai sensi della legge n. 426 del 1971 alla data del 16 gennaio 1998, che le stesse debbano non essere semplicemente trasmesse ma corredate a norma in base agli strumenti programmatici e alle disposizioni normative regolarmente vigenti a livello regionale. È inoltre necessario prevedere che qualora le regioni abbiano deliberato la sospensione del rilascio dei nulla osta per l'apertura di grandi strutture di vendita, questa efficace fino alla scadenza delle medesime deliberazioni e comunque fino all'approvazione delle norme regionali di attuazione di cui all'articolo 6 dello schema di decreto.

144.

Mazzocchi, Franz, Migliori, Bonatesta, Turini.

Sostituire il punto 20) con il seguente:

20) all'articolo 25, comma 3, precisare che si intendono solo le domande, tra-

smesse alla Giunta Regionale, la cui istruttoria, compreso il parere del comune, risulti completa alla data del 16 gennaio 1998, secondo attestazione del responsabile del procedimento. Occorre inoltre precisare che le richieste di nulla osta sono esaminate in base alle indicazioni programmatiche adottate dalle Regioni ai sensi della legge n. 426 del 1971, sentito il parere della commissione regionale ivi previsto all'articolo 17.

145.

Gubert.

Il punto 20 è sostituito dal seguente:

20) All'articolo 25 comma 3 precisare che si intendono solo le domande, trasmesse alla Giunta regionale, la cui istruttoria, compreso il parere del comune, risulti completa alla data del 16 gennaio 1998, secondo attestazione del responsabile del procedimento. Occorre, inoltre, precisare che le richieste di nulla-osta sono esaminate in base alle indicazioni programmatiche adottate dalle Regioni ai sensi della legge n. 426 del 1971, sentito il parere della commissione regionale di cui all'articolo 17 della stessa legge. Valuti il Governo se prevedere, ai fini di una maggiore certezza giuridica, il principio del silenzio-diniego qualora la Regione non adotti un provvedimento espresso entro termine dei centottanta giorni previsto dal decreto, non essendo corretto in tale fattispecie il ricorso ad un potere sostitutivo del Ministro dell'Industria lesivo delle competenze della Regione e del Comune. All'articolo 25, comma 4, valuti il Governo se non sia opportuno prevedere espressamente la sospensione della presentazione di nuove domande dopo la pubblicazione del decreto ad evitare aggravati burocratici e conseguenti difficoltà di gestione e la ripresentazione delle domande giacenti alla predetta data, non ancora istruite dopo l'emanazione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 6, nel rispetto dell'originario ordine cronologico di presentazione.

Conseguentemente sopprimere i punti 23 e 24 del parere.

* 146.

D'Alì, Maggiore, Frattini, Garra.

Il punto 20 è sostituito dal seguente:

20) All'articolo 25 comma 3 precisare che si intendono solo le domande, trasmesse alla Giunta regionale, la cui istruttoria, compreso il parere del comune, risulti completa alla data del 16 gennaio 1998, secondo attestazione del responsabile del procedimento. Occorre, inoltre, precisare che le richieste di nulla-osta sono esaminate in base alle indicazioni programmatiche adottate dalle Regioni ai sensi della legge n. 426 del 1971, sentito il parere della commissione regionale di cui all'articolo 17 della stessa legge. Valuti il Governo se prevedere, ai fini di una maggiore certezza giuridica, il principio del silenzio-diniego qualora la Regione non adotti un provvedimento espresso entro termine dei centottanta giorni previsto dal decreto, non essendo corretto in tale fattispecie il ricorso ad un potere sostitutivo del Ministro dell'Industria lesivo delle competenze della Regione e del Comune. All'articolo 25, comma 4, valuti il Governo se non sia opportuno prevedere espressamente la sospensione della presentazione di nuove domande dopo la pubblicazione del decreto ad evitare aggravii burocratici e conseguenti difficoltà di gestione e la ripresentazione delle domande giacenti alla predetta data, non ancora istruite dopo l'emanazione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 6, nel rispetto dell'originario ordine cronologico di presentazione.

Conseguentemente sopprimere i punti 23 e 24 del parere.

* 147.

Garra.

Il punto 20 è sostituito dal seguente:

All'articolo 25 comma 3 precisare che s'intendono solo le domande, trasmesse

alla Giunta regionale, la cui istruttoria, compreso il parere del comune, risulti completa alla data del 16 gennaio 1998, secondo attestazione del responsabile del procedimento. Occorre, inoltre, precisare che le richieste di nulla-osta sono esaminate in base alle indicazioni programmatiche adottate dalle Regioni ai sensi della legge n. 426 del 1971, sentito il parere della commissione regionale di cui all'articolo 17 della stessa legge.

Deve essere previsto il principio del silenzio-diniego qualora la regione non adotti un provvedimento entro il termine dei 180 giorni previsto dal decreto, non essendo corretto il ricorso ad un potere sostitutivo del Ministero dell'Industria lesivo delle competenze della regione e del comune e comunque le domande la cui istruttoria risulta completa alla data del 16 gennaio 1998.

Conseguentemente vengono soppressi i punti 24 e 23 del parere.

148.

Wilde, Stucchi.

Modificare il punto 20 del parere, aggiungendo la necessità che nel decreto vi sia una chiara indicazione per il blocco, per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione del decreto, del rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura delle grandi strutture di vendita, con effetto anche per le domande già presentate. Inoltre è opportuno chiedere che nelle medesime disposizioni transitorie di cui all'articolo 25, o in altro provvedimento venga inserito il blocco per due anni degli sfratti per fine locazione delle attività commerciali dei centri storici al fine di scoraggiare le trasformazioni di carattere speculativo.

149.

Lubrano di Ricco.

Al punto 20) del parere va meglio precisato che non si dà seguito per il

prescritto Nulla-osta delle Regioni alle domande complete istituite definitivamente entro il 16 gennaio 1988, così come attestato dal responsabile del procedimento.

150.

Boato.

Integrare il punto 20 del parere del Relatore con il seguente inciso:

Dopo la parola: decise e prima della parola: con, aggiungere le seguenti parole: sulla base dei criteri stabiliti nel presente decreto.

151.

Li Calzi.

Dopo il punto 20), aggiungere il punto 20-bis) con il quale è riformulato nel seguente modo l'articolo 30, comma 5, ultimo paragrafo dello schema di decreto legislativo: È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci, salvi quelli previsti da leggi speciali per motivi di ordine igienico, sanitario e fitosanitario.

152.

Stucchi, Barral, Fontanini.

Al punto 20 del parere aggiungere:

di sostituire l'ultimo paragrafo del comma 5, articolo 30, con il seguente: è abolito ogni precedente divieto di vendita di merci, salvo quelli previsti da leggi speciali per motivi di ordine igienico, sanitario e fitosanitario.

153.

Lubrano di Ricco.

Sostituire il punto 21 del relatore con il seguente:

Per raccordare il contenuto delle disposizioni del presente schema di decreto-

legge le disposizioni hanno efficacia a decorrere da due anni dal giorno della pubblicazione del decreto.

154.

Wilde, Stucchi.

Aggiungere al punto 21 il seguente periodo:

21) ... Valuti il Governo se non sia opportuno aumentare il periodo previsto dal comma 5 dell'articolo 25 da uno a tre anni.

* **155.**

D'Alì, Maggiore, Frattini, Garra, Marotta.

Aggiungere al punto 21 il seguente periodo:

21) ... Valuti il Governo se non sia opportuno aumentare il periodo previsto dal comma 5 dell'articolo 25 da uno a tre anni.

* **156.**

Garra.

Al punto 21 aggiungere il seguente periodo:

pertanto appare opportuna una valutazione da parte del Governo circa l'opportunità di aumentare la previsione temporale prevista dalle disposizioni contenute nell'articolo 25 del testo.

157.

Duva.

Dopo il punto 21 inserire il seguente:

All'articolo 26 comma 1 prevedere l'efficacia dopo ventiquattro mesi dalla pubblicazione.

158.

Coviello, Giaretta.

Al punto 21 aggiungere il seguente:

Al comma 6 dell'articolo 25 dopo le parole « autorizzatorio nei », sostituire le parole « quindici mesi » con le parole « trentasei mesi ».

159.

Li Calzi.

Al punto 21 aggiungere il seguente:

Al comma 5 dell'articolo 25, dopo le parole « Fino al », aggiungere le parole « doppio del ».

160.

Li Calzi.

Al punto 21 aggiungere il seguente:

Al comma 7 dell'articolo 25, dopo la parola « svolta », aggiungere il seguente periodo « Tale indennizzo non potrà essere comunque inferiore alla somma dei ricavi netti dell'esercizio negli ultimi cinque anni ».

161.

Li Calzi.

Sostituire il punto 22 con il seguente:

22) Si ritiene necessario prevedere che il commercio su aree pubbliche possa essere svolto in forma itinerante esclusivamente nell'ambito della regione nella quale è stata richiesta l'autorizzazione. Si ritiene parimenti necessario prevedere che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio non abiliti anche all'esercizio in forma itinerante. Si ritiene infine necessario prevedere nell'ambito delle sanzioni anche la confisca delle merci e delle attrezzature.

162.

Mazzocchi, Franz, Migliori, Bonatesta, Turini.

Dopo il punto 22, aggiungere il seguente:

22-bis) Si suggerisce l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 30 relativo alla vendita del pane nei mercati scoperti.

163.

Pistelli, Giaretta.

Dopo il punto 22) inserire il seguente:

22-bis) Il comma 5 dell'articolo 30 sia così riformulato: « È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci, salvo quelli previsti da leggi speciali per motivi di ordine igienico, sanitario e fitosanitario ».

164.

Gubert.

Sopprimere il punto 23.

165.

D'Alì, Maggiore, Frattini, Garra.

Sopprimere il punto 24.

* **166.**

D'Alì, Maggiore, Frattini, Garra.

Sopprimere il punto 24.

* **167.**

Giaretta.

Sopprimere il punto 24.

* **168.**

Gubert.

Dopo il punto 24, aggiungere il seguente:

25. In considerazione della norma specifica sulle autonomie speciali va tolto

nell'intero articolato ogni riferimento alle Province di Trento e Bolzano che crea ambiguità.

169.

Caveri.

Dopo il punto 25 inserire il seguente:

All'articolo 35 comma 5 si propone di sostituire la frase finale con la seguente: È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci, salvo quelli previsti da legge speciali per motivi di ordine igienico, sanitario e fitosanitario.

170.

Giaretta.

Sostituire il punto 26 con il seguente periodo:

Appare infine indispensabile accompagnare la riforma della disciplina del commercio con una regolamentazione delle vendite sottocosto, al fine di garantire le condizioni di una libera e leale concorrenza tra le imprese in ottemperanza ai principi costituzionali e comunitari valutandone l'ammissibilità ai sensi dell'articolo 4 della Legge 59/97. Detta disciplina, facendo proprie le proposte già presentate in Parlamento, individuate come « vendite sottocosto » le cessioni di beni effettuate ad un prezzo inferiore ai costi di acquisizione degli stessi dovrà stabilirne il divieto, quantomeno se effettuato da imprese in posizione di preminenza sul mercato ad esse pertinente, in termini tali da assicurarne l'efficacia e l'ineludibilità. A tal fine dovrà essere prevista, in aggiunta ad un sistema sanzionatorio di carattere amministrativo, la possibilità di esperire azioni civili di carattere inibitorio e risarcitorio.

171.

Coviello.

Sostituire il punto 26 con il seguente:

26) Appare indispensabile prevedere nell'ambito del decreto l'introduzione del

divieto di vendita sottocosto al fine di evitare le distorsioni competitive nel circuito della produzione e commercializzazione dei beni nonché di salvaguardare la trasparenza del mercato e la correttezza nei rapporti tra gli operatori economici. Detta disciplina dovrà individuare la vendita sottocosto come la vendita di prodotti ad un prezzo inferiore al prezzo effettivo di acquisto, il prezzo effettivo di acquisto dovrà essere definito come quello risultante dalle fatture di acquisto, dai contratti di fornitura o da altri documenti maggiorato dell'IVA e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti connessi al prodotto purché contrattualmente certi e definiti, nonché degli eventuali sconti fuori fattura purché documentati, riconducibili al prodotto, non condizionati e non legati a controprestazioni da parte dell'acquirente.

172.

Mazzocchi, Franz, Migliori, Bonatesta, Turini.

Sostituire il punto 26 del relatore con il seguente:

1. Al fine di evitare le distorsioni competitive nel circuito della produzione e commercializzazione dei beni nonché di salvaguardare la trasparenza del mercato e la correttezza nei rapporti tra gli operatori economici, è vietata la vendita sottocosto di prodotti ad un prezzo inferiore al prezzo effettivo d'acquisto.

2. Per prezzo effettivo d'acquisto si intende quello risultante dalle fatture di acquisto, dai contratti di fornitura o da altri documenti:

a) maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto, di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e;

b) diminuito degli eventuali sconti connessi ai prodotti purché, in ogni caso, contrattualmente certi e definiti, nonché

degli eventuali sconti fuori fattura purché documentati, riconducibili ai prodotti non condizionati.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) alle vendite di fine stagione e di liquidazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 del presente decreto;

b) ai prodotti alimentari freschi e deperibili quali il pesce, la carne, la frutta e la verdura;

c) ai prodotti alimentari posti in vendita in occasione delle festività natalizie e pasquali, allorquando sia trascorsa la festività e il prodotto non possa più essere venduto alle normali condizioni di mercato;

d) ai prodotti il cui valore commerciale sia diminuito a causa di una modifica della tecnologia utilizzata per la loro produzione o a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro commercializzazione;

e) altri prodotti per i quali la decorrenza del termine minimo di conservazione sia prossima tenuto conto della rotazione del prodotto nel punto di vendita.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito un comitato di controllo presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, dell'industria e delle cooperative di consumo con il compito di esaminare le segnalazioni di eventuali violazioni al divieto di vendita sottocosto.

5. Con lo stesso decreto sono stabilite le procedure per la presentazione delle segnalazioni, l'accertamento delle violazioni e le modalità per inibire all'impresa che non ottemperi al divieto di vendita sottocosto la prosecuzione nella condotta illegittima.

6. Qualora l'impresa non cessi il comportamento illegittimo, il Comitato procede alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 2598 del codice civile.

173.

D'Alì, Maggiore, Frattini, Garra.

Al punto 26 aggiungere:

Appare altrettanto importante regolamentare in modo severo le vendite piramidali sulla scorta degli esempi provenienti dalla normativa dei principali partners europei.

174.

Pistelli, Giaretta.

Al punto 26 del parere del relatore aggiungere il seguente:

Appare indispensabile accompagnare la riforma della disciplina del commercio con la regolamentazione delle « vendite sottocosto » al fine di garantire le condizioni di libera e leale concorrenza tra le imprese in ottemperanza ai principi costituzionali e comunitari, in modo da neutralizzare la posizione dominante di chi pratica tale vendita, in tutela della grande industria e della piccola distribuzione.

Al parere viene aggiunto il punto 1 bis con riferimento alle tabelle:

a) alimentare (food)

b) non alimentare (no food) suddiviso in:

1) prodotti destinati alla persona

2) prodotti destinati alla casa e all'edilizia

3) prodotti destinati all'elettronica ed alla meccanica

4) prodotti destinati alla cultura ed all'arte.

175.

Wilde, Stucchi.

Modificare il punto 27 del parere nel senso di richiamare il parere della Conferenza unificata, non solo per ciò che attiene alla regolamentazione dei rapporti tra i diversi livelli istituzionali, ma anche per le indicazioni in materia di incentivi e agevolazioni fiscali nonché per quelle che spingono verso una più accentuata tutela del consumatore.

176.

Lubrano di Ricco.

Dopo il punto 27 inserire il seguente punto:

28) È necessario prevedere che ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano essere titolari di licenza commerciale, venga riconosciuto a partire dal 1° gennaio 1998 e per i successivi 5 anni un credito di imposta fino al 20 per cento del valore normale dell'avviamento ottenuto capitalizzando su base ventennale il reddito dell'impresa determinato con riferimento agli studi di settore.

Tale valore è ridotto del 5 per cento per ogni anno di attività di impresa già esercitata. In alternativa venga riconosciuta la possibilità di effettuare un ammortamento anticipato quinquennale che riduca complessivamente del 50 per cento il valore dell'avviamento.

177.

D'Alì, Maggiore, Frattini, Garra, Marotta.

Dopo il punto 27) aggiungere il seguente:

28) Sostituire l'articolo 31 con il meccanismo già previsto dalla legge 426/71.

178.

D'Alì, Maggiore, Frattini, Garra, Marotta.

Dopo il punto 27 inserire il seguente punto:

28) È necessario prevedere che all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma 5-bis, sia inserita la previsione che:

a) La cessione a titolo oneroso dell'impresa commerciale, effettuata entro il 31 dicembre 2000, costituisca realizzazione di plusvalenza nella misura massima del 50 per cento.

b) Ai soggetti che cessano l'attività commerciale entro il 31 dicembre 2000 venga riconosciuta una detrazione dall'imponibile pari ad un massimo del 50 per cento del reddito medio degli ultimi 5 anni per i cinque anni successivi.

179.

D'Alì, Maggiore, Frattini, Garra, Marotta.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Detti soggetti fino al termine di cui al comma precedente, possono avvalersi di un regime fiscale sostitutivo dell'IRPEF e dell'IRAP, consistente nel pagamento, per ciascun periodo d'imposta, di una imposta sostitutiva pari a lire 2.000.000, in luogo dei tributi di cui sopra.

5-ter. I soggetti in questione sono obbligati, per lo stesso periodo, alla tenuta dei soli libri IVA sui quali andranno annotate unicamente le operazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta stessa.

5-quater. I soggetti che, decorso il termine di cui all'articolo 26, comma 1, iniziano una nuova attività commerciale di cui all'articolo 7 della presente legge, avendo rilevato da altri soggetti una azienda preesistente gestita con autorizzazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, rilasciata entro il 31 dicembre 1997, possono avvalersi di un regime fiscale sostitutivo dell'IRPEF e dell'IRAP, così come definito nei successivi tre commi.

5-quinques. Tale regime sostitutivo si applica per cinque anni dall'inizio dell'attività e consiste nel pagamento, in luogo dei tributi di cui sopra, di un'imposta

sostitutiva pari a lire 2.000.000 per ciascuno dei primi due anni e lire 3.000.000 per ciascuno dei successivi tre anni.

5-*sexies*. I soggetti in questione sono obbligati, per il quinquennio agevolato, alla tenuta dei soli libri IVA sui quali andranno annotate unicamente le operazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta stessa.

5-*septies*. I soggetti di cui al comma 8 dovranno essere in possesso della certificazione attestante l'avvenuta partecipazione ad appositi corsi di preparazione all'esercizio dell'attività commerciale effettuati presso i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 della presente legge.

5-*octies*. Alla data di pubblicazione del presente decreto, i soggetti titolari di esercizi di vicinato, autorizzati ai sensi

della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed iscritti da almeno cinque anni alla gestione pensionistica presso l'INPS, che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzatorio nei quindici mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto possono usufruire di un indennizzo teso a favorire la loro ricollocazione professionale. A detti soggetti non si applicano, ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte indirette, le norme relative all'autoconsumo dell'impresa ivi comprese quelle relative alla tassazione delle plusvalenze realizzate.

180.

D'Alì, Maggiore, Frattini, Garra,
Marotta.

PROPOSTE DI PARERI ALTERNATIVI**PARERE ALTERNATIVO**

On. FRATTINI ed altri

Considerato che il testo di decreto legislativo « Disciplina legislativa in materia di commercio » sottoposto al parere della competente Commissione bicamerale configura una evidente violazione dell'articolo 76 della Costituzione in materia di emanazione di norme delegate per eccesso nell'esercizio della delega conferita dal Parlamento al Governo, e ciò con particolare riguardo:

all'articolo 2

all'articolo 3

all'articolo 4

all'articolo 5 cc. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10

all'articolo 7

all'articolo 8 cc. 1, 2, 5

all'articolo 10 c. 2

agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

all'articolo 23

all'articolo 24 cc. 1, 2, 3

il cui complesso combinato disposto configura una anomala e non delegata riforma dell'intera disciplina del commercio, competenza invece riservata al Parlamento in sede legislativa ordinaria,

si esprime parere contrario

e si invita il Governo a ritirare lo schema di decreto, a riproporre un testo che si mantenga nei limiti della delega ex l. 59/97 e del dettato costituzionale, limitandolo cioè ad una previsione di intervento in aspetti puramente amministrativi ed a proporre in un ddl d'iniziativa governativa tutte quelle parti che palese-

mente si evidenziano come eccedenti rispetto ai contenuti della delega ex l. 59/97.

Frattini, Garra, Marotta, d'Alì, Maggiore.

PARERE ALTERNATIVO

Sen. GUBERT

Premesso:

1. che la legge delega n. 59 del 1996 è riferita al riordino delle competenze della Pubblica Amministrazione, secondo criteri che solo a tale ambito si applicano, e non alla disciplina di attività private;

che, anche di fronte ad un'eventuale possibile ambiguità del testo cui si richiama lo schema di decreto per quanto attiene l'ambito di esercizio della delega, dovrebbe essere sufficiente a chiarire la portata della delega il fatto che la stessa, anche con riferimento ad attività economiche, richiama i medesimi criteri di esercizio della potestà delegata enunciati con diretto riferimento al riordino dei compiti della Pubblica Amministrazione, chiarendo in modo dirimente la volontà del legislatore;

che nel caso si assumesse diversa interpretazione la delega per l'oggetto in esame risulterebbe palesemente incostituzionale per la mancanza del requisito essenziale della specificazione di criteri relativi alla materia; che l'aver lo schema di decreto stesso sentito la necessità di specificare le sue finalità prova come esse non siano evidentemente rinvenibili nei criteri della legge di delega, dai quali il decreto legislativo già dovrebbe veder definite esaurientemente le sue finalità;

che lo stesso schema di decreto legislativo definisce il proprio contenuto grande riforma economico-sociale della Repubblica, con le conseguenti limitazioni sulle potestà legislative degli enti autonomi,

quindi un contenuto di notevole rilievo, la cui definizione certo il Parlamento ha mai inteso attribuire al Governo riservandosi un mero potere di parere consultivo e prova ne è come i criteri richiamati si riferiscano alla sola riorganizzazione della Pubblica Amministrazione;

che tutto ciò direttamente evidenzia come questo schema di decreto legislativo risulta chiaramente eccedente il potere delegato al Governo, come del resto scritto in pareri proventate di Presidenti emeriti della Corte Costituzionale acquisiti dalla Commissione;

2. che, anche a prescindere dall'esorbitanza di gran parte del contenuto dello schema di decreto rispetto ai poteri delegati, nel merito il contenuto contraddice gli obiettivi dichiarati di procedere ad una « razionalizzazione » del sistema produttivo, dato che:

assume quale criterio di rilevanza territoriale di un'impresa commerciale unicamente la sua superficie (di vendita?) e non i tipi di beni offerti, contraddicendo in proposito tutte le teorie economico-territoriali (a cominciare dalla teoria dei « zentrale Orte di Christaller e Loesch ») e le risultanze delle ricerche empiriche italiane, europee, extra-europee;

assume quali livelli territoriali di riferimento quelli di vicinato, comunale e sovra-comunale come se i bacini di utenza di un'azienda commerciale conoscessero confini di quel tipo, essendovi una tale varietà di dimensioni comunali (da qualche centinaio di abitanti ad alcuni milioni) e bacini di utenza sovracomunali di tale diversità di consistenza (da quella di area insediativa sovracomunale a quella comprensoriale, provinciale, regionale, sovra-regionale) da rendere fuorviante ogni approssimazione al livello territoriale basato indistintamente sull'essere infra-comunale o sovra-comunale;

assume a criterio per attribuire un esercizio commerciale al livello di rilevanza vicinale una sua superficie (di

vendita?) fino a 300 mq., palesemente di alcune volte al di sopra della dimensione media degli esercizi commerciali;

assume a criterio per attribuire un esercizio commerciale al livello di rilevanza comunale una superficie (di vendita?) intermedia tra i 300 mq. e i 2000 mq, anche in questo caso adottando criteri palesemente inadatti a cogliere realtà diverse da quelle delle grandi realtà urbane e ignorando la possibilità che si costituissero reti di esercizi tutti appartenenti al medesimo soggetto economico al fine di aggirare i limiti;

assume che l'assoluta libertà localizzativa delle unità commerciali con superficie non superiore a 300 mq. raggiunga l'obiettivo della razionalità distributiva, non tenendo conto del fatto che, per effetto di molti fenomeni ampiamente studiati dall'economia territoriale, il mero esplicarsi della libertà localizzativa secondo convenienze aziendali di regola contraddice l'obiettivo di una razionale distribuzione conforme al bene della collettività, richiedendo questa una forma di intervento programmatico che valuti costi e benefici esclusi dal mero computo delle convenienze aziendali;

ignora in modo palese tutte le conclusioni degli studi di economia territoriale che hanno accertato come, in assenza di regole, la convenienza aziendale tenda ad orientare all'insediamento in località centrali del sistema, scaricando i costi dell'accesso al servizio sui residenti delle aree periferiche;

ignora in modo palese tutte le conclusioni degli studi di economia dello sviluppo che hanno accertato come ogni aumento di competizione tra sistemi a diseguale stadio di sviluppo comporta un aumento di dominanza delle aree forti su quelle deboli, per cui da una politica di liberalizzazione senza regole, pur anche limitata ad esercizi di superficie non superiore a 300 mq., ne scapiteranno, aumentando la loro subordinazione o dipendenza, il sistema italiano rispetto a quello delle aree forti europee (Germania, Francia, ecc.), il sistema del-

l'Italia Meridionale rispetto a quello dell'Italia del Nord, i sistemi territoriali serviti da città medio-piccole rispetto ai sistemi delle grandi aree metropolitane, i sistemi locali periferici e montani o a bassa densità demografica rispetto a quelli centrati su città e aree densamente abitate, con conseguente prevedibile desertificazione commerciale dei centri minori, come già verificatosi in Francia e come lamentato in Austria;

ignora in modo palese gli effetti extra-aziendali non commerciali (sociali, culturali, economici) della presenza sul territorio di esercizi commerciali, particolarmente importanti nei centri storici, nelle periferie urbane, nelle aree marginali soggette ad esodo demografico, costituendo la presenza di esercizi commerciali fattore positivo e talora determinante per la permanenza di altri servizi, per la qualità del vivere e per la stessa permanenza di funzioni residenziali;

ignora che la limitazione ad esercizi commerciali con superficie fino a 300 mq di una liberalizzazione assoluta nell'inse-diamento aziendale non impedisce che grandi imprese commerciali possano aggirare i limiti posti per esercizi di maggiore superficie attraverso la costituzione in rete di più esercizi commerciali di superficie inferiore a 300 mq;

ignora che la liberalizzazione degli orari e l'ampliamento dell'orario massimo di apertura, oltre a danneggiare l'impresa familiare, produce effetti sulla domanda di altri servizi pubblici e segnatamente di trasporto pubblico, con evidenti possibili rilevanti effetti sulle finanze pubbliche di comuni, province e regioni;

omette di considerare che la popolazione servita dagli esercizi commerciali non è egualmente mobile sul territorio, né egualmente può disporre di servizi garantiti fa reti informali di aiuto sociale, per cui ogni ulteriore incoraggiamento alla concentrazione territoriale dell'offerta di servizio si ripercuote assai negativamente sulla qualità della vita dei ceti più deboli della popolazione, in particolare su quelli

residenti in aree non urbane poco servite da mezzi pubblici di trasporto, in particolare sugli anziani;

decisamente sopravvaluta l'effetto delle previste misure di tutela dell'offerta commerciale nei piccoli comuni, la cui sopravvivenza è minacciata non solo dalla limitatezza del mercato interno all'inse-diamento, ma anche dall'aumentata concorrenzialità delle strutture commerciali di borghi o piccoli centri urbani vicini;

3. che lo schema di decreto legislativo innova nell'attuale normativa in modo rilevante, con effetti economici innegabilmente negativi sui valori di avviamento aziendale di imprese commerciali con superficie non superiore a 300 mq. (ossia la grande maggioranza di esse), particolarmente gravi nei casi di impresa operante in settori nei quali vigeva il contingentamento delle autorizzazioni o di impresa non proprietaria dei locali di vendita;

4. che lo schema di decreto legislativo non prevede per l'esercizio del commercio non alimentare alcun requisito né di titolo di studio, né di formazione professionale, diminuendo drasticamente le garanzie di qualità del servizio per la clientela, resa del resto più difficile da garantire dalla drastica ed eccessiva riduzione delle tabelle merceologiche;

5. che le organizzazioni maggiormente rappresentative dei commercianti hanno lamentato la mancanza di consultazione in merito al provvedimento, la carenza di legittimità, le sue conseguenze negative, pur riconoscendo l'opportunità di una riforma delle regole pubbliche di esercizio dell'attività commerciale;

la Commissione per l'attuazione della riforma amministrativa esprime:

PARERE SFAVOREVOLE

allo schema di decreto stesso, invitando il Governo a ritirarlo e a seguire la già intrapresa via legislativa in Parlamento per provvedere alla riforma della disciplina del commercio.

Gubert.